

RELAZIONE TECNICA

1. Premessa generale

Il presente decreto legislativo è adottato in attuazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in virtù della quale il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n 36 del 2023, è autorizzato ad apportare al vigente testo legislativo le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica ha reso *medio tempore* necessarie od opportune, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi contenuti nella delega.

Le modifiche al Codice di cui al presente decreto legislativo sono mirate a perfezionare l'impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adequatezza in modo da perseguire efficacemente l'obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissato.

Lo schema di decreto in esame, è, dunque, *in primis*, uno strumento di ulteriore razionalizzazione e semplificazione della disciplina recata dal vigente codice dei contratti pubblici, che tiene conto delle principali esigenze rappresentate dagli *stakeholders* del settore, nonché delle richieste, presentate in sede europea, di modifica e integrazione di taluni istituti giuridici, al fine sia di scongiurare l'avvio di nuove procedure di infrazione da parte della Commissione europea, sia di risolvere quelle eventualmente già in essere.

Inoltre, si è inteso fornire uno strumento in grado di assicurare alle stazioni appaltanti e agli operatori di settore una ricezione e uniforme applicazione degli orientamenti giurisprudenziali formatisi all'indomani dell'entrata in efficacia del vigente codice: in tale ottica, le nuove previsioni introdotte, intervenendo peraltro su criticità sollevate anche dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), hanno tenuto in considerazione i primi orientamenti della giurisprudenza civile e amministrativa formatisi in materia, consentendo così il formarsi e l'avvio di virtuose e via via consolidate prassi operative.

Le modifiche e le integrazioni in esso contenute sono comunque mirate a perfezionare l'impianto normativo del Codice, senza voler stravolgerne lo spirito e l'impostazione, con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adequatezza in modo da perseguire efficacemente l'obiettivo dello sviluppo del settore, nell'ottica di promuovere il principio del risultato e della fiducia tra pubbliche amministrazioni e operatori economici, inserito nel Libro I quale assoluto elemento di novità rispetto alla previgente disciplina.

Sul punto, si evidenzia che **le disposizioni contenute nel presente decreto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, posto che le modifiche apportate al vigente Codice sono tutte nell'ottica di apportare dei chiarimenti in merito alla portata applicativa delle disposizioni vigenti ovvero di semplificare ed efficientare le procedure ivi disciplinate. Invero, lo schema di decreto in esame reca **un'apposita clausola di invarianza finanziaria**.

Il provvedimento in parola si pone dunque in linea di continuità con il Codice, nell'impostazione di fondo, nello spirito liberale, nell'architettura delle regole e delle procedure e le

novelle proposte costituiscono l'occasione per chiarire, attuare e rafforzare le scelte di fondo del medesimo codice.

Appare doverosa la precisazione che le suddette novelle sono la risultante di un ampio, trasversale e costruttivo confronto non solo tra le Amministrazioni interessate ma anche con gli operatori di settore, tramite l'istituzione di tavoli interistituzionali tematici (tra cui il tavolo sulla digitalizzazione, il tavolo sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, il tavolo sulla revisione prezzi, il tavolo sui Collegi consultivi tecnici) corredati da riunioni periodiche, il tutto in una prospettiva di leale collaborazione che, pur nell'accompagnare il processo attuativo delle disposizioni del Codice, ha tuttavia evidenziato le criticità dei vari settori coinvolti, proponendo, nel contempo, soluzioni operative.

Ulteriore mezzo di confronto con le stazioni appaltanti e gli operatori economici è stato il servizio supporto giuridico istituito sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il quale sono stati affrontati quesiti e dubbi interpretativi, raccogliendo sollecitazioni ed elementi di riflessione che si sono rivelati strategici nella fase di istruttoria del presente testo normativo.

Alle attività di concertazione illustrate si è affiancato il confronto con gli operatori di settore mediante la consultazione pubblica attivata nel mese di luglio tramite una piattaforma istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono stati invitati a partecipare n. 94 *stakeholders*, di cui n. 77 rappresentano operatori privati mentre n. 17 soggetti pubblici, che hanno presentato circa 630 contributi suddivisibili in tre macro-categorie: disallineamenti testuali; modifiche sostanziali e criticità interpretative.

Peraltro, in ossequio al rispetto del principio di stabilità dell'ordinamento giuridico, che impone che le norme abbiano un tempo ragionevole di applicazione e di assimilazione, consentendo agli operatori di adeguarsi ad esse, lo schema di decreto in commento interviene in modo chirurgico soltanto laddove i cambiamenti siano stati giustificati da un effettivo riscontro nella pratica, assicurando, in tal modo, certezza delle regole, stabilità del quadro regolatorio, efficienza di amministrazioni e imprese.

Tanto premesso, lo schema di decreto si compone di 97 articoli che, per maggiore chiarezza, utilizzano la tecnica della novella normativa.

Di seguito si riporta l'analisi in dettaglio delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo.

2. Analisi relativa a ciascun articolo oggetto di intervento modificativo

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

In accoglimento della richiesta avanzata in sede di Conferenza unificata è stato integrato l'articolo 8, comma 2, del Codice - che impone il divieto di prestazioni professionali gratuite –

inserendo, per ragioni di coordinamento con la disciplina dell'equo compenso, il richiamo all'articolo 41, commi da 15-bis a 15-quater.

La disposizione introdotta essendo di natura ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

All'articolo 2, comma 1, sono apportate delle modifiche all'articolo 11 del Codice in materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali.

In particolare, il menzionato articolo 11, ai commi 1 e 2, prevede che le stazioni appaltanti indichino nei bandi di gara il contratto collettivo nazionale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, individuandolo tra i contratti in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Si precisa come l'obbligo di individuare il CCNL non si applichi, di regola, ai contratti per i quali tale indicazione non appare pertinente, come i contratti di servizi aventi natura intellettuale e i contratti di fornitura senza posa in opera, aderendo così all'interpretazione fornita dall'ANAC nella nota illustrativa al Bando tipo n. 1/2023 (*"Sulla base del combinato disposto delle due norme [articoli 11, commi 1 e 2, e 57, comma 1], è stato ritenuto di poter aderire all'interpretazione che vede l'articolo 11 come enunciazione di un principio generale e l'articolo 57 come declinazione pratica di tale principio. È stato quindi ritenuto possibile perimetrare l'applicazione dei principi di cui all'articolo 11 all'ambito oggettivo individuato dall'articolo 57, escludendo i contratti di servizi aventi natura intellettuale. Inoltre, è stato ritenuto opportuno escludere le forniture senza posa in opera"*).

In ogni caso spetta alle stazioni appaltanti valutare, a seconda della tipologia dell'appalto, se il medesimo dipende da prestazioni standardizzate (e contrattualizzate) ovvero da presentazioni professionali o di mera fornitura che non contemplano l'impiego di personale contrattualizzato.

La proposta in esame, alla **lettera a)**, dispone una modifica al **comma 2 dell'articolo 11 del Codice**, precisando che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad indicare nei **documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del Codice il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente**, in conformità con quanto previsto dal comma 1 e dal nuovo Allegato I.01 (di nuova introduzione con la presente novella legislativa). In particolare, in tale nuovo Allegato, sono indicati i criteri e le modalità per l'individuazione, nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del Codice, in conformità all'articolo 11, commi 1 e 2, del contratto collettivo applicabile al personale impiegato nelle attività oggetto di appalti pubblici e concessioni, nonché per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4. **Al fine di evidenziare che la disciplina in esame si applica anche agli affidamenti diretti, si è deciso di prevedere, al comma 2 dell'articolo 11 del Codice, in accoglimento del**

suggerimento formulato dal Consiglio di Stato, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad indicare nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del Codice, invece che nei bandi e negli inviti come previsto nella norma attualmente in vigore, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità con quanto previsto dal comma 1 e dal nuovo Allegato I.01. In coerenza, l'articolo 1 dell'Allegato I.01 è stato modificato prevedendo, anche in questo caso, il riferimento ai documenti iniziali di gara e alla decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del Codice anziché ai bandi e agli inviti.

Alla lettera b) è stato introdotto un nuovo comma 2-bis il quale dispone che in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, e nel caso in cui le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano - per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività - le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono altresì indicare nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.

Alla lettera c) si apportano modifiche di coordinamento al comma 3 finalizzate a richiamare oltre il comma 2 anche l'introducendo comma 2-bis nella disposizione ivi prevista.

In coerenza con i contenuti previsti nel nuovo Allegato I.01, alla lettera d) della presente disposizione si apporta una modifica al **comma 4 dell'articolo 11 del Codice** volta a precisare che, qualora l'operatore economico individuato durante la procedura di gara presenti alla stazione appaltante o all'ente concedente la dichiarazione di equivalenza delle tutele, quest'ultima deve essere verificata con le modalità di cui all'articolo 110, e in conformità con le nuove disposizioni di cui all'Allegato I.01.

In sede di Conferenza unificata, è stato chiesto da parte delle Regioni, di inserire all'articolo 11, comma 2, ove si prevede l'obbligo da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di indicare nei bandi e negli inviti il contratto collettivo applicabile, al singolare, di sostituire tale previsione con l'indicazione nei documenti iniziali di gara di più contratti collettivi applicabili ai lavoratori impiegati nell'appalto. Si è ritenuto di non accogliere tale proposta, in quanto ritenuta in contrasto con l'impianto normativo introdotto *ex novo* dal correttivo.

Al riguardo, si ribadisce come il meccanismo dell'individuazione di un unico contratto collettivo di lavoro, supportato dal meccanismo dell'equivalenza delle tutele in caso di indicazione di un differente contratto da parte dell'operatore economico, sia stato introdotto proprio al fine di garantire idonei livelli di tutela ai lavoratori impiegati nell'appalto, superando pertanto qualsiasi forma di sfruttamento del lavoro. Si tratta, pertanto, di un principio giuridico che ormai si ritiene acquisito nell'ordinamento, stante l'esigenza di fornire alle stazioni appaltanti strumenti idonei di attuazione delle regole dell'articolo 11 nelle procedure di selezione del contraente, anche nell'ottica della prevenzione del contenzioso.

Sullo stesso tema, si è ritenuto di non accogliere le proposte di ANCI, formulate in sede di Conferenza unificata, volte ad apportare modifiche all'articolo in esame con la finalità principale di prevedere nei documenti iniziali di gara l'indicazione di contratti "equivalenti". Sul punto, si richiama

infatti l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza amministrativa che, con un approccio orientato alla tutela della concorrenza e del *favor participationis*, ritiene che la verifica della equivalenza dei CCNL sia da parametrare sulla base della generale comparabilità delle condizioni applicabili, e non solo quale parità di retribuzione, entro un margine di flessibilità (cfr. TAR Brescia n. 773, del 10 ottobre 2024).

Quanto, infine, alla richiesta contenuta nel parere della Conferenza unificata di chiarire normativamente il principio per cui il contratto collettivo individuato nel bando non si applica ai lavoratori impiegati nelle prestazioni scorporabili, in ragione della diversa natura delle predette attività scorporabili dall'attività prevalente oggetto dell'appalto, si osserva come si sia ritenuto opportuno prevedere una perimetrazione nell'attività della stazione appaltante di individuazione del contratto collettivo concretamente applicabile. Nel dettaglio, infatti, si è previsto come il medesimo contratto debba riferirsi in ogni caso alle prestazioni oggetto del contratto, svolte dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a quelle scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Mediante tale precisazione, infatti, si è inteso offrire alle stazioni appaltanti un criterio di individuazione dei contratti, basato non soltanto sulle prestazioni dedotte nel contratto in generale, ma (anche) su quelle che fanno riferimento alle categorie prevalenti e scorporabili, da considerare e valutare come tali, in relazione allo specifico oggetto del contratto di appalto.

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

In accoglimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari è stato previsto un nuovo articolo finalizzato a modificare l'articolo 14, comma 11, del Codice. Tale novella è volta a correggere la disposizione che consentiva alle stazioni appaltanti di poter aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice, quando l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto fosse inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché l'importo cumulato dei lotti aggiudicati non superasse il 20 per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti. La modifica introdotta dispone che nei casi sopra indicati la stazione appaltante debba applicare le disposizioni del Codice previste per gli affidamenti sotto la soglia europea.

Tale previsione essendo di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo in esame apporta delle modifiche all'articolo 15 del Codice in accoglimento del parere espresso in sede di Conferenza unificata. Tale modifica è volta a chiarire, mutuando la disciplina dettata in materia di collaudo, la facoltà da parte della stazione appaltante, in

ipotesi di carenza di organico qualificato, di poter individuare il RUP tra la dotazione organica di personale di altra pubblica amministrazione.

Trattandosi di disposizione ordinamentale la stessa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5 (Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 17 del Codice** disciplina, in via generale, le fasi delle procedure di affidamento, dall'avvio della procedura all'avvio dell'esecuzione del contratto. In particolare, al comma 3 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a concludere le procedure di selezione entro specifici termini indicati nell'allegato I.3, posto che il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Tanto posto, nell'ottica di chiarire e meglio specificare alcune disposizioni già previste dal Codice, **il comma 1, lettera a)**, della novella modifica il **comma 3 dell'articolo 17 del Codice** per precisare che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara.

Il **comma 1, lettera b)**, della novella introduce il **comma 3-bis all'articolo 17 del Codice** volto a prevedere l'inserimento di un nuovo termine nell'Allegato I.3 afferente al lasso temporale massimo che deve intercorrere tra la validazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire. La novella muove dall'esigenza di evitare che intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'approvazione del progetto e l'avvio delle procedure di evidenza pubblica, con la conseguenza che i costi del progetto non risultino più attuali rispetto ai prezzi vigenti al momento dell'indizione della gara.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 18 del Codice** disciplina le modalità di stipula del contratto di appalto.

La novella in esame interviene **sull'articolo 18, comma 3**, al fine di ridurre da 35 giorni a **32** giorni il periodo del c.d. *stand still* (*recte*: termine dilatorio) per la stipula del contratto (decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione). Tale intervento si è reso opportuno alla luce, in particolare, degli impegni assunti in sede europea, relativi all'ambito di applicazione della normativa in materia di contratti pubblici. In particolare, infatti, la milestone M1C1-84bis si pone l'obiettivo di introdurre misure per migliorare la rapidità decisionale nell'aggiudicazione degli appalti da parte delle stazioni appaltanti, individuando la c.d. rapidità decisionale media (intesa come tempo che intercorre tra il termine per la presentazione delle offerte, l'aggiudicazione e la stipula del contratto) tra i criteri per misurare l'efficienza delle stazioni appaltanti.

Inoltre, la novella precisa che tale termine di **trentadue** giorni non si applica ai contratti di importo inferiore alle soglie europee, eliminando il riferimento all'articolo 55, comma 2 del Codice.

In merito alla disciplina contenuta nell'articolo in esame si è ritenuto di prevedere, a seguito del parere della Conferenza unificata, un'integrazione del comma 1 dell'articolo 18 del Codice volta a stabilire che la stipula mediante scambio di corrispondenza rappresenti una facoltà e non un obbligo per i contratti da stipulare all'esito di procedure negoziate ed affidamenti diretti, consentendo, in tal modo, di non obbligare le parti a stipulare per scambio di corrispondenza contratti di appalti di lavori anche per importi di poco superiori a 5 milioni di euro.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7 (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 19 del Codice** richiama i principi fondamentali che vengono in rilievo con l'attività di digitalizzazione; in particolare, si tratta dei principi di neutralità tecnologica, trasparenza, sicurezza informatica, protezione dei dati personali. In particolare, il comma 3 sottolinea l'importanza che tutte le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici siano svolti digitalmente, prevedendo, pertanto, che le attività e i procedimenti amministrativi connessi all'intero ciclo di vita dei contratti pubblici devono essere svolti digitalmente mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Al fine di fugare dubbi interpretativi, il **comma 1** dell'odierna novella modifica il **comma 3 dell'articolo 19 del Codice** chiarendo che le attività e i procedimenti amministrativi citati sono svolti mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti.

La disposizione, volta esclusivamente a fugare dubbi interpretativi in merito all'individuazione delle piattaforme e dei servizi digitali infrastrutturali da utilizzare, ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8 (Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 23 del Codice** disciplina il funzionamento della banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito anche "BDNC"), istituita presso l'ANAC. In particolare, la menzionata banca dati banca interopera con le piattaforme digitali di *e-procurement* utilizzate dalle stazioni appaltanti per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per ottemperare agli obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Inoltre, si prevede che la BDNC sia integrata con la piattaforma unica della trasparenza, già istituita presso l'ANAC.

La disposizione, al **comma 1, lettera a)**, prevede una modifica al **comma 5 dell'articolo 23 del Codice**, volta a soppressione il termine "diretti" in relazione agli affidamenti alle società *in house*,

al fine di evitare incertezze e dubbi applicativi con gli affidamenti diretti disciplinati agli articoli 48 e ss. del Codice.

Infine, il **comma 1, lettera b)** della novella in esame apporta una modifica **al comma 7 dell'articolo 23 del Codice** in tema di segnalazione all'AgID in caso di omissione di informazioni o attività necessarie a garantire l'interoperabilità tra i dati, riconoscendo il potere di segnalazione oltre che all'ANAC anche alle stazioni appaltanti.

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9 (Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 24 del Codice** disciplina il funzionamento del fascicolo virtuale dell'operatore economico. Tale fascicolo, istituito presso la BDNC di ANAC, permette la consultazione, per ciascun operatore economico, dei dati e delle informazioni per la verifica dei requisiti generali e speciali, occorrenti per partecipare alla gara, da parte delle stazioni appaltanti.

Il comma 3 del citato articolo 24 del Codice prevede che le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 94, riferite ai requisiti di partecipazione generale che possono comportare esclusione automatica dalla gara, garantiscono alla BDNC, attraverso la Piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 e l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici.

Al fine di chiarire i dubbi applicativi emersi in sede di attuazione, la disposizione in esame, in merito al rapporto tra le disposizioni del Codice e quelle sul funzionamento delle banche dati che alimentano la BDNC, apporta delle modifiche all'**articolo 24, comma 3, del Codice, prevedendo, tenuto conto dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato, che, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, l'accesso per interoperabilità non possa essere impedito o ostacolato dalle disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.**

La disposizione in esame, volta esclusivamente a fugare dubbi interpretativi, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10 (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 26 del Codice**, al comma 1, prevede la competenza dell'AgID di stabilire, di intesa con ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, i requisiti tecnici delle piattaforme digitali di *e-procurement* e la conformità di dette piattaforme.

Sul punto, il **comma 1, lettera a)**, della disposizione in esame, apporta modifiche all'**articolo 26, comma 1 del Codice**, volte a prevedere che l'AgID è chiamata a stabilire non già la conformità delle piattaforme digitali di *e-procurement*, bensì le modalità di certificazione dei requisiti tecnici di tali piattaforme, in quanto ciò risulta maggiormente rispondente al ruolo di AgID e in linea con quanto previsto dal Codice. La novella, inoltre, prevede che tali modalità di certificazione saranno

disciplinate dall'AGID di intesa, oltre che con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, anche con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per dare attuazione alla presente modifica, l'introdotta articolo 225-*bis* prevede, tra l'altro, un termine di sessanta giorni per la sua adozione.

Conseguentemente, il **comma 1, lettera b)**, sostituisce il **comma 2 dell'articolo 26 del Codice, con una disposizione che tiene conto anche delle indicazioni delle Commissioni parlamentari, la quale precisa che con il medesimo provvedimento del comma 1, tenuto conto degli *standard internazionali di settore*, sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare la conformità delle suddette piattaforme all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, nonché della sicurezza delle informazioni.**

Infine, e in coordinamento con le modifiche appena illustrate, il **comma 1, lettera c)**, modifica il **comma 3 dell'articolo 26 del Codice**, al fine di chiarire che la certificazione rilasciata dall'AGID si fonda sui requisiti e sui titoli di cui al comma 2.

Le disposizioni in esame sono volte a semplificare e a chiarire la procedura di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale. Pertanto, la novella ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11 (Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

Con riferimento all'articolo in esame, in accoglimento delle osservazioni della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari, si è provveduto a modificare l'articolo 35 del Codice:

- attraverso una integrazione alla lettera a) del comma 4, con la finalità di specificare che fra i segreti commerciali, esclusi dall'esercizio del diritto di accesso, debbano essere ricompresi anche quelli risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente;
- con la previsione di un nuovo comma 5-bis volto a stabilire che gli operatori economici, in sede di presentazione delle offerte, debbano trasmettere alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati contenuti nel fascicolo virtuale ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

Le disposizioni introdotte hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12 (Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 38 del Codice disciplina la localizzazione e l'approvazione del progetto delle opere, prevedendo, in particolare, al comma 3, che la stazione appaltante o l'ente concedente convoca una conferenza di servizi semplificata, di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990, per l'approvazione del PFTE ovvero della localizzazione dell'opera. Alla conferenza di servizi, in

particolare, partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute.

L'odierna disposizione, alla **lettera a)**, apporta modifiche al citato **comma 3 dell'articolo 38 del Codice**, al fine di superare delle criticità interpretative derivanti dal mancato coordinamento con la legge 7 agosto 1990, n. 241, senza comportare rallentamenti nei processi di realizzazione dell'opera pubblica.

La novella legislativa richiamata è volta a consentire anche alla amministrazione procedente, della quale l'articolo 38 non faceva menzione, di convocare la conferenza di servizi semplificata e, pertanto, di partecipare ai lavori della stessa.

Ai fini della convocazione e della partecipazione nella conferenza di servizi semplificata, la modifica apportata, quindi, riconosce al soggetto proponente l'intervento (stazione appaltante) la possibilità di avvalersi di una amministrazione procedente come definita dall'Allegato I.1.

In aderenza al parere della Conferenza unificata, su richiesta delle regioni, si è ritenuto opportuno per esigenze di chiarezza applicativa inserire la specifica che l'accordo di programma, previsto all'ultimo periodo del comma 3, sia riferito esclusivamente alle “opere di competenza statale”.

La proposta, inoltre, chiarisce ulteriormente che il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche può agire quale amministrazione procedente, previa stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con una pubblica amministrazione, nei casi in cui non sia tenuto all'espressione di un parere ai sensi dell'articolo 38, commi 4 e 5.

In coordinamento con le modifiche apportate, la disposizione in esame, alle **lettere b), c) d), e) e f)**, introduce il riferimento all'amministrazione procedente modificando i **commi 4, 5, 6, 7 e 11 dell'articolo 38 del Codice**.

Le disposizioni contenute nell'articolo in esame hanno carattere ordinamentale non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13 (Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo in esame prevede delle modifiche all'articolo 39 del Codice che tengono conto delle osservazioni delle Commissioni parlamentari. In particolare, le modifiche riguardano:

- **il comma 3, con la finalità di stabilire che l'elenco delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale debba essere inserito, non più nel documento di economia e finanza, ma in un nuovo documento di programmazione, aggiornato, di norma, con cadenza annuale, denominato “Documento di programmazione delle infrastrutture strategiche (DPIS)”;**
- **il comma 9, al fine di specificare che il Comitato di coordinamento ivi previsto, istituito presso il Ministero dell'interno, sia presieduto da un Prefetto;**
- **l'inserimento di un nuovo comma 9-bis con il quale si prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con**

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, volto a individuare le modalità di funzionamento e la composizione del citato Comitato del comma 9.

Le disposizioni introdotte hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14 (Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 41 del Codice** disciplina la progettazione rinviando ad allegati per aspetti di carattere più prettamente tecnico e operativo. Nel dettaglio, l'articolo 41, commi 2 e 3, disciplinano il contenuto dell'Allegato I.7, il quale definisce, oltre ai contenuti dei due livelli di progettazione, anche le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP. Inoltre, si precisa che in caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione deve contenere anche il capitolato informativo.

In sede di consultazione è emersa la necessità di apportare alcune correzioni al fine di assicurare una correlazione tra i livelli progettuali e gli obiettivi nonché il contenuto del capitolato informativo correlato, assicurando altresì un adeguato coordinamento con le disposizioni in materia di digitalizzazione.

Pertanto, l'articolo in esame, al **comma 1, lettera a)** apporta delle modifiche all'**articolo 41, comma 3, ultimo periodo, del Codice** al fine di chiarire che, quando si utilizza la gestione informativa, la redazione del DIP (Documento di Indirizzo della progettazione), corredata da un capitolato informativo, è affidata al coordinatore dei flussi informativi. Si tratta di una modifica che si rende necessaria al fine di fornire adeguato supporto tecnico al RUP nella redazione di un documento, quale il capitolato informativo, di elevata complessità.

Sul punto, si precisa che la specificazione introdotta con la novella in esame non è idonea a determinare nuovi o maggiori oneri a carico delle stazioni appaltanti, in quanto il supporto che il coordinatore dei flussi informativi della stazione appaltante offre al RUP nella redazione del DIP è da considerarsi pienamente coerente con le mansioni affidate al medesimo. Alla luce di quanto osservato, si è ritenuto quindi di confermare la disposizione in esame, stante il rilievo contenuto del parere del Consiglio di Stato, che sul punto rileva che “tale redazione (si intende del DIP) non è in realtà un compito già incombente sul coordinatore in base alle previsioni dell'Allegato citato, sicché potrebbe dar luogo ad un compenso aggiuntivo e, quindi, ad un onere a carico delle finanze pubbliche, in contrasto clausola di invarianza finanziaria. Per questo profilo, si fa rinvio alle considerazioni formulate in relazione all'Allegato I.10, relativamente al compenso per il coordinatore.”

Il **comma 1, lettera b)** apporta una modifica al **comma 4 dell'articolo 41 del Codice** volta a fornire una soluzione alle criticità evidenziate dagli operatori di settore circa l'ambito applicativo delle disposizioni dell'Allegato I.8 riferito alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. A tal fine è stata prevista una riformulazione del citato comma 4 volta a frugare ogni dubbio circa l'applicabilità della disciplina contenuta nell'Allegato I.8.

Inoltre, la modifica proposta dal **comma 1, lettera c)**, introduce il **comma 5-bis all'articolo 41 del Codice**, al fine di prevedere una disciplina semplificata (ed alternativa rispetto a quella prevista dal comma 5 del medesimo articolo 41) per alcune tipologie di contratti di lavoro. In particolare, si prevede che i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad **eccezione** degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'Allegato I.7 (di nuova introduzione). L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Il **comma 1, lettera d)**, della disposizione in esame, al fine di assicurare la piena attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, apporta delle modifiche all'**articolo 41, comma 6 del Codice** afferente al progetto di fattibilità tecnico economica, prevedendo che il PFTE deve contenere i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 (**lettera d)**, **punto 1)** e deve recepire, nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione (**lettera d)**, **punto 2)**.

Seguendo la medesima *ratio*, la **lettera e)** del **comma 1** dell'odierna disposizione modifica il **comma 8 dell'articolo 41 del Codice**, afferente alla progettazione esecutiva, sostituendo il riferimento al "livello di definizione degli oggetti" in quanto obsoleto, facendo riferimento ad un approfondimento del contenuto informativo (interno ed esterno rispetto ai modelli informativi) in coerenza con la norma internazionale ISO EN 19650.

Al **comma 1, lettera f)**, viene inserito un nuovo **comma 8-bis all'articolo 41 del Codice**, volto a precisare che in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse **le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. La nuova formulazione della novella, rispetto al testo approvato in via preliminare, tiene conto dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato e rende la previsione coerente con il divieto di prestazioni personali coattive, posto dall'articolo 23 della Costituzione, e con l'impossibilità materiale della coazione in forma specifica delle prestazioni, a fortiori se di facere, consistenti in attività professionali.** Si precisa altresì la nullità di ogni patto che esclude o limita la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

Al **comma 1, lettera g)**, invece, viene apportata una modifica all'**articolo 41 comma 13 del Codice**. Al fine di rendere quanto più precisa ed aderente alla realtà l'individuazione dei costi della manodopera, la disposizione, al **comma 1, lettera g)**, **punti 1 e 2**, introduce il riferimento al costo medio del lavoro all'interno del comma 13 dell'articolo 41 del Codice e precisa che la determinazione del citato costo medio effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve tener conto anche della dimensione o natura giuridica delle imprese.

Invece, **la lettera g), punto 3**, precisa che i prezzi di riferimento per l'indicazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni per i contratti di lavoro devono essere aggiornati e predisposti annualmente e **si prevede, a seguito del parere della Conferenza unificata, che le stazioni appaltanti per non applicare i prezzi regionali debbano essere espressamente autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.**

Al **comma 1, lettere h) e i)** sono apportate delle modifiche all'**articolo 41, comma 15, del Codice**, in materia di equo compenso.

In particolare, il menzionato comma 15 consente alle stazioni appaltanti di individuare l'importo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici sulla base dell'Allegato I.13, all'interno del quale sono recepite le tabelle aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio ai principi dell'equo compenso e del libero accesso al mercato concorrenziale.

La novella in esame è volta a sopprimere la precisazione contenuta nel secondo periodo del comma 15 dell'articolo 41 del Codice, in base alla quale i corrispettivi di cui al c.d. "decreto parametri" erano utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. Tale soppressione si rende necessaria in quanto nella nuova logica seguita dal nuovo **comma 15-bis** (introdotto dalla successiva lettera della novella in esame), una cosa è l'importo da porre a base di gara (da determinarsi in base all'Allegato I.13) e un'altra la determinazione dei criteri in base ai quali procedere all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La necessità di tale nuova disciplina, si rende opportuna a seguito dell'entrata in vigore della legge 21 aprile 2023, n. 43 in materia di "equo compenso".

Nel dettaglio, il **comma 1, lettera i)** introduce, pertanto, i nuovi commi **15-bis, 15-ter e 15-quater dell'articolo 41 del Codice**. Per quanto riguarda il **nuovo comma 15-bis**, nel richiamare il rispetto dei principi sulla concorrenza e sull'equo compenso previsti rispettivamente agli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, del codice, è stabilito che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b) (*i.e.* i contratti relativi all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e di tutti gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro) sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

- in relazione al 65 per cento dell'importo da porre a base di gara, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5; tale specificazione consente di individuare la componente non ribassabile dell'importo complessivo, in coerenza con il principio dell'equo compenso;
- per il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara, che può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento. Tale previsione appare coerente con quanto previsto dall'articolo 108, comma 2, lettera b) (nel quale si prevede che *"sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i [...] b) contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura"*

tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro”). Tale meccanismo consente di applicare anche ai contratti di servizi di ingegneria e architettura i principi relativi alla concorrenza, mitigando tuttavia il peso da attribuire al punteggio economico al fine di valorizzare la componente relativa all’offerta tecnica e dunque, l’elemento qualitativo della prestazione oggetto dell’affidamento.

Il **comma 15-ter**, infine, precisa che all’affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura si applicano le disposizioni sulla verifica delle offerte anomale, che consentono automaticamente di escludere dalla procedura competitiva proposte non coerenti con i principi dell’equo compenso. **In adesione alle osservazioni della Conferenza unificata, in considerazione che l’esclusione automatica delle offerte anomale si applica esclusivamente in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si è ritenuto di specificare nel comma, diversamente da quanto proposto nel testo approvato in via preliminare, il riferimento all’articolo 54, comma 1, terzo periodo, che si riferisce più genericamente alle verifiche della congruità dell’offerta e non all’esclusione automatica.**

Infine, il nuovo **comma 15-quater** dispone che per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’Allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento

In conseguenza della modifica proposta è stato modificato l’Allegato I.13.

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e disciplinano aspetti procedurali e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15 (Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L’**articolo 43 del Codice**, in coerenza con l’introduzione del principio del risultato, mira a favorire, attraverso l’uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (c.d. BIM) il miglior esito dell’investimento pubblico. La metodologia di gestione in esame, infatti, assicura la riduzione della complessità dei procedimenti, oltre al contenimento delle tempistiche, in tal modo implementando il livello di efficienza e di efficacia nella realizzazione e gestione delle opere e dei servizi connessi.

La disposizione proposta, al **comma 1, lettera a)**, apporta modifiche **all’articolo 43, comma 1 del Codice**, al fine di rivedere le soglie di applicabilità, aggiornando in rialzo la soglia di 1 milione di euro a 2 milioni di euro, in ragione del noto aumento dei costi dei prodotti e delle materie prime, nonché fissare soglia comunitaria, di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) del Codice, per i lavori su edifici storico-artistici in relazione ai quali la complessità della digitalizzazione delle informazioni relative ad edifici esistenti monumentali potrebbe essere onerosa per le piccole e meno attrezzate stazioni appaltanti. Trattasi, pertanto, di misure che contribuiscono a limitare l’impatto dell’obbligatorietà dell’adozione della gestione informativa digitale sulle piccole e medie stazioni appaltanti. **In adesione al parere della Conferenza unificata si è ritenuto opportuno, al fine di ampliare concettualmente la nozione di calcolo relativo al costo dei lavori e di rendere la formulazione maggiormente aderente alla *ratio* della norma, riformulare la disposizione menzionando espressamente la stima del costo presunto dei lavori in sostituzione della: “*stima parametrica del valore del progetto*”.**

La disposizione in esame, al **comma 1, lettera b)**, apporta modifiche al citato **comma 4 dell'articolo 43 del Codice** al fine di introdurre miglioramenti lessicali nonché la possibilità che le piattaforme di gestione degli interventi possano essere interoperabili anche con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici.

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e di semplificazione dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inizialmente, con il testo approvato in sede preliminare, si era ritenuto opportuno modificare l'articolo 44 del codice al fine di rinviare ad apposite linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici la definizione degli indirizzi tecnici finalizzati a promuovere un comune approccio metodologico al processo progettuale, propedeutico all'affidamento di un appalto integrato.

Alla luce, invece, dei rilievi formulati in Conferenza unificata, si è ritenuto opportuno espungere tale previsione alla luce del principio di autoconclusività del codice e al fine di non creare disomogeneità di disciplina tra quanto previsto nell'Allegato I.7 al codice e le eventuali emanande linee guida del Consiglio Superiore dei lavori pubblici che, in ogni caso, potrà intervenire in via amministrativa.

Articolo 16 (Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 45 del Codice disciplina in generale gli incentivi per funzioni tecniche, rinviando all'Allegato I.10 la definizione dell'elenco delle attività da incentivare.

Le modifiche apportate all'articolo sono volte a sostituire ogni riferimento lessicale ai *“dipendenti”* delle stazioni appaltanti con quello più generico di *“personale”*, con ciò intendendo ricomprendere anche figure professionali aventi qualifiche dirigenziali nel novero dei soggetti destinatari degli incentivi. Si è inteso, in tal modo, portare a regime la disposizione di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che prevede, per gli anni dal 2023 al 2026, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo in argomento anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti.

Inoltre, si è provveduto a sostituire il comma 4 al fine di operare un coordinamento con le modifiche apportate, sopra illustrate, sopprimendo, in particolare, l'ultimo periodo del comma in esame, che esclude espressamente la possibilità di corrispondere gli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche a favore del personale dirigenziale.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli oneri derivanti dall'estensione degli incentivi per funzioni tecniche ai dirigenti, ai sensi delle modalità previste nell'articolo in esame, sono a valere nei limiti degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.

Articolo 17 (Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 49 del Codice disciplina le modalità operative del principio di rotazione, che costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia.

Sul punto, la modifica apportata all'**articolo 49, comma 4, del Codice** è volta a fornire ulteriori indicazioni utili alla stazione appaltante ai fini della redazione della motivazione cui è subordinata l'applicazione della deroga al principio di rotazione negli affidamenti, specificandosi la necessità di una preventiva verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto da parte dell'esecutore uscente nonché della qualità delle prestazioni rese.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 18 (Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

In accoglimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari è stata introdotta una modifica all'articolo 50, comma 2, del Codice nell'ottica di assicurare, nell'ambito delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, per affidamenti sotto soglia europea, una maggiore trasparenza in ordine alla volontà della pubblica amministrazione di voler procedere a taluni affidamenti e, dunque, garantendo, al contempo, una effettiva concorrenza fra gli operatori economici.

La previsione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 19 (Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 53 del Codice** ha ad oggetto le garanzie a corredo delle offerte. In particolare, il comma 4 si occupa della garanzia definitiva e prevede la facoltà della stazione appaltante di non richiederla per l'esecuzione dei contratti sottosoglia nonché per i contratti di pari importo stipulati a valere su un accordo quadro in casi debitamente motivati, con intento di semplificazione dell'esecuzione dei contratti di importi inferiore alle soglie europee.

La disposizione in esame prevede l'inserimento di un nuovo **comma 4-bis all'articolo 53 del Codice**, al fine di chiarire i dubbi interpretativi emersi circa l'applicabilità o meno delle riduzioni *ex* articolo 106, comma 8, e degli aumenti *ex* articolo 117, comma 2, del Codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie europee.

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 20 (Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

In accoglimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari si è provveduto ad apportare modifiche all'articolo 56 del Codice al fine di esplicitare che tra gli appalti esclusi nei settori ordinari dalle disposizioni del Codice, rientrano anche gli appalti pubblici finalizzati ad attuare la obbligatoria prova delle armi da fuoco, anche con riferimento ai correlati servizi di manutenzione.

La previsione in esame ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 21 (Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 57 del Codice prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, avvisi e inviti, specifiche "clausole sociali" con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate a garantire la stabilità del personale impiegato.

Preliminarmente, al comma 1, lettera c) in accoglimento del rilievo del Consiglio di Stato si è ritenuto opportuno prevedere una modifica della rubrica dell'articolo 57 che tuttavia è stata opportunamente riformulata nei termini suggeriti dalla competente struttura del Ministro per la disabilità, peraltro più aderente al contenuto stesso dell'articolo in commento.

Ciò premesso, le modifiche di seguito illustrate nascono dall'esigenza di distinguere i vincoli legati alle clausole sociali dagli obblighi discendenti dall'articolo 11, in materia di tutele lavoristiche.

In particolare, la disposizione in esame, al **comma 1, lettera a)**, sostituisce il **comma 1 dell'articolo 57 del Codice** prevedendo che le misure oggetto delle specifiche clausole sociali, come requisiti necessari dell'offerta, siano orientate:

- a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o persone svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio (articolo 57, comma 1, lettera a));
- a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11 (articolo 57, comma 1, lettera b)).

In particolare, alla nuova lettera a) si precisa che le clausole sociali debbano tener conto, in generale, della tipologia e del settore di riferimento. La formulazione della lettera a) riproduce nella sostanza quanto già previsto nell'alinea del comma 1 vigente, ad eccezione della locuzione "*in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio*". Ciò al fine di fugare dubbi interpretativi e di rendere chiaro che la verifica di cui alla lettera a) debba riguardare tutti i settori. La formula recata dalla nuova lettera a) ("*tenuto conto della tipologia e del settore di riferimento*") può comunque soddisfare anche le specifiche esigenze del settore dei beni culturali e del paesaggio.

Per quanto riguarda, invece, la nuova lettera b), in materia di tutele lavoristiche, relative all'applicazione dei CCNL di settore, si rinvia all'articolo 11, che prevede esaustivamente le tutele da includere nei bandi di gara anche in relazione al subappalto.

Inoltre, il **comma 1, lettera b)**, dell'odierna disposizione, inserisce il **comma 2-bis all'articolo 57 del Codice**, finalizzato ad assicurare che l'Allegato II.3 preveda meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità **o delle persone svantaggiate**.

Articolo 22 (Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 59 del Codice disciplina gli accordi quadro, prevedendo, nel dettaglio, che le stazioni appaltanti possono concluderli per una durata non superiore a quattro anni, indicando il valore

stimato dell'intera operazione contrattuale, in modo da non ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Nell'ottica di tutelare le esigenze di investimento degli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro e le loro legittime aspettative in ordine alla stipula dei contratti attuativi, la novella in esame, al **comma 1, lettera a)**, introduce due periodi al **comma 1 dell'articolo 59 del Codice** al fine di precisare che:

- la decisione a contrarre deve indicare le esigenze di programmazione, sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- nei casi in cui l'accordo quadro sia concluso con più operatori economici secondo i termini e le condizioni previsti dal medesimo accordo quadro senza riaprire il confronto competitivo, la decisione a contrarre deve indicare **altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi. La riformulazione della novella, rispetto al previgente testo approvato in via preliminare, tiene conto dei suggerimenti del Consiglio di Stato.**

Infine, la lettera b), la cui formulazione è stata modificata rispetto al testo approvato in via preliminare, in accoglimento dei suggerimenti del Consiglio di Stato, introduce un **nuovo comma 5-bis all'articolo 59 del Codice** al fine di opportunamente distinguere le due diverse ipotesi afferenti alla fase della stipula ovvero alla fase esecutiva dei singoli contratti attuativi.

In particolare, si precisa che, qualora in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è sempre fatta salva la facoltà di non procedere alla stipula. Nell'ipotesi in cui, invece, non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale nella fase esecutiva dei singoli contratti attuativi, e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del Codice.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 23 (Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

Con l'introduzione della misura in esame, il legislatore ha inteso introdurre nell'ordinamento un sistema revisionale automatico e permanente, sussistente durante tutta la vita del contratto di appalto, e in grado di consentire periodicamente a stazioni appaltanti e imprese, di monitorare l'effettivo andamento economico-realizzativo dell'appalto. Ciò, del resto, ha solo costituito il portato di uno dei principi informatori dell'attività negoziale della pubblica amministrazione, codificato dall'articolo 9 del Codice: il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, così come cristallizzatosi al momento dell'aggiudicazione e non in una fase ad essa antecedente (ad esempio, alla formulazione dell'offerta) o successiva (ad esempio, alla stipula del contratto o alla consegna dei lavori). Del resto, lo stesso articolo 9 del Codice, al comma 2, stabilisce come l'eventuale rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali debba limitarsi "al ripristino

dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento", quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione.

Pertanto, il **comma 1, lettera a)**, della novella in esame apporta modifiche al menzionato **comma 1 dell'articolo 60 del Codice**, al fine di specificare che le clausole di revisione prezzi si riferiscono alle prestazioni oggetto del contratto.

Il **comma 1, lettera b)**, della disposizione in esame apporta inoltre modifiche al **comma 2 dell'articolo 60 del Codice**, al fine di **ridefinire, in coerenza con il principio di equilibrio contrattuale, così come emerso dal confronto con le Camere, e condiviso anche dagli operatori economici consultati** nell'ambito del Tavolo tecnico sulla revisione prezzi, le soglie relative all'attivazione della clausola revisionale (variazione dell'importo contrattuale superiore al 5%) e alla copertura dei maggiori oneri risultanti dalla variazione dell'importo contrattuale (nella misura dell'80% della variazione). Il **comma 1, lettera c)**, della disposizione in esame inserisce inoltre il **comma 2-bis**.

In particolare, la disposizione in esame, nel testo sottoposto in via definitiva al Consiglio dei ministri, intende cogliere l'invito a riponderare le soglie dell'articolo 60, comma 1 in coerenza con il principio dell'equilibrio contrattuale, differenziando i meccanismi revisionali per i contratti di lavori e per i contratti di servizi e forniture.

In particolare:

- l'articolo 60, comma 2, lettera a), tenuto conto anche dei vincoli di finanza pubblica prevede per i contratti di lavori una riduzione della soglia dell'alea contrattuale al 3% e un innalzamento della soglia di compensazione dell'eccedenza al 90%;
- per i contratti di servizi e forniture, si distinguono due diversi meccanismi revisionali: uno, di natura straordinaria (articolo 60, comma 2, lettera b), parametrato alle "particolari condizioni di natura oggettiva" consistenti nella rilevazione di un incremento contrattuale pari al 5% e in una remunerazione dell'eccedenza della variazione in misura pari all'80% (secondo quanto già previsto a legislazione vigente); un secondo meccanismo, di natura ordinaria, finalizzato a garantire in condizioni di normalità l'equilibrio economico-finanziario del contratto attraverso clausole di indicizzazione del costo del servizio ponderate dalla stazione appaltante in base all'oggetto del contratto, alla sua durata e alle specifiche condizioni di svolgimento delle relative prestazioni (articolo 60, comma 2-bis).

Tale rideterminazione delle soglie relative alle clausole di revisione prezzi sono state ponderate alla luce delle diverse caratteristiche degli appalti di lavori rispetto agli appalti di servizi e forniture, delle relative differenti esigenze revisionali e delle corrispondenti possibilità di quantificare gli effetti della variazione delle soglie rispetto alle risorse accantonate per la revisione prezzi nel quadro economico e finanziario.

Si osserva infatti che i contratti di lavori si distinguono dai contratti di servizi e forniture per la maggiore tipizzazione delle prestazioni oggetto dei contratti di appalto e la presenza di prezziari che consentono di identificare il costo delle lavorazioni. Tali caratteristiche consentono di rappresentare le variazioni di costo relative agli appalti di lavori mediante indici sintetici comuni a tutte le tipologie di lavori, fondati sugli indici di costo delle tipologie omogenee di

lavorazioni individuato nell'Allegato II.2-bis. L'omogeneità nei meccanismi di calcolo della revisione prezzi di settore rende pertanto possibile prefigurare stimare il possibile impatto dei medesimi sui quadri economici delle opere e quantificare l'impatto tendenziale delle nuove clausole revisionali, con le soglie del 3% e del 90% sui contratti di lavori.

Assumendo infatti come base di calcolo un incremento medio dei fattori di costo alla base della definizione degli indici relativi alle TOL (che comprendono: il costo dei materiali da costruzione, dell'energia, del lavoro e dei trasporti) del 2% annuo, è infatti possibile misurare l'impatto che la variazione degli indici TOL conseguente a tale incremento di costo produce sull'indice sintetico calcolato ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato II.2-bis, tenendo conto di diverse composizioni delle TOL, idonee a rappresentare una pluralità di tipologie diverse di opere.

La rappresentazione dell'incidenza della variazione di costo del contratto in termini percentuali consente di rendere indipendente la medesima dal fattore relativo all'importo nominale del contratto stesso. Inoltre, per omogeneità di calcolo le stime possono essere riferite convenzionalmente ad un T0 per il calcolo della revisione prezzi di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta: tale periodo può essere adottato come parametro medio di riferimento, tenuto conto che alla luce di quanto previsto dall'articolo 4 dell'Allegato II.2-bis il T0 decorre dal termine massimo di aggiudicazione previsto dall'Allegato I.3 per le diverse tipologie di procedure. Tale termine massimo varia, per gli appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto tra qualità e prezzo, da quattro mesi per le procedure negoziate senza bando a nove mesi per le procedure aperte e dieci mesi per le procedure ristrette (termini calcolati dalla data di pubblicazione del bando, dell'avviso o dall'invio della lettera di invito).

Di seguito si propone una quantificazione del potenziale impatto della revisione prezzi, alle soglie del 3% e del 90%, su contratti di durata di due, tre e quattro anni, che percentualmente sono quelli numericamente più significativi sul totale degli affidamenti in corso.

Durata dei contratti	2 anni	3 anni	4 anni
1) Aumento % dell'importo contrattuale	3,96%	5,00%	6,06%
2) Incidenza della revisione prezzi (alle soglie del 3%-90%) sull'importo originario del contratto	0,43%	1,20%	2,06%
3) Incidenza percentuale della revisione prezzi sui maggiori costi sostenuti per le lavorazioni	11%	24%	34%

Il prospetto di cui sopra evidenzia come, a fronte di variazioni annuali del 2% dei costi alla base dei TOL, si registri un incremento dell'importo contrattuale superiore al 3% a decorrere dal secondo anno. L'incidenza della revisione prezzi, parametrata all'eccedenza, e remunerata al 90% dell'eccedenza, determina tuttavia variazioni nettamente meno significative

dell'importo contrattuale originario, che si attestano allo 0,43% dopo due anni e aumentano fino al 2,06% dopo quattro anni. Nella riga di cui al punto 3) è invece rappresentata la percentuale dei maggiori oneri derivanti da incremento dei costi delle lavorazioni che viene remunerata in virtù della revisione prezzi.

Il prospetto di cui sopra, calcolato per contratti di lavori di media durata (fino a 4 anni), consente di prefigurare la proiezione anche su contratti di maggiore durata. In particolare, è possibile immaginare che l'incidenza delle clausole di revisione prezzi sull'importo originario del contratto arrivi ad attestarsi al 5% per contratti di durata pari a 7-8 anni, che rappresentano tuttavia una eccezione.

Tale quantificazione dell'impatto delle clausole revisionali alle soglie del 3% e del 90% sul costo delle opere pubbliche consente di ritenere che tale impatto possa essere coperto mediante i criteri di copertura individuati dall'articolo 60, comma 5 del Codice. In particolare, si ricorda che a copertura delle clausole revisionali le stazioni appaltanti possono utilizzare nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 5), dell'Allegato I.7, che devono essere definite entro una soglia compresa tra il 5 e il 10% dell'importo di lavori a base di gara. A tali coperture si aggiungono le ulteriori voci di cui all'articolo 60, comma 5, lettere b) e c).

Di converso, i contratti di servizi e forniture sono caratterizzati dall'estrema variabilità delle prestazioni rese nell'esecuzione di tali contratti e dalla dipendenza del prezzo di ciascun contratto da una pluralità di fattori di oscillazione. Ne deriva che i contratti di servizi e forniture sono soggetti a oscillazioni di prezzo profondamente diverse a seconda dell'oggetto del contratto e della tipologia di prestazioni svolte e che rendono quindi estremamente difficile una visione di sintesi realmente rappresentativa degli effettivi andamenti di prezzo dei singoli contratti.

In ragione di tali specificità del settore, la disposizione in esame intende quindi confermare i meccanismi obbligatori revisionali previsti a legislazione vigente, parametrati al 5% della variazione dell'importo contrattuale e ad una remunerazione dell'eccedenza nella misura dell'80% per cento. Coerentemente con il principio di autonomia contrattuale, è stata tuttavia inserita nel testo dell'articolo 60 (nuovo comma 2-bis introdotto dalla lettera c) del comma 1) la clausola già presente nell'Allegato II.2-bis (articolo 2, comma 2), che riconosce a ciascuna stazione appaltante la possibilità di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui all'articolo 60, comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tale parti. In tale ipotesi, si precisa che l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato ai fini della determinazione della variazione di prezzo del servizio o della fornitura per l'attivazione delle clausole di cui all'articolo 60, comma 1, per evitare che gli incrementi dei prezzi vengano remunerati due volte.

L'attuazione delle esigenze di riequilibrio contrattuale sottese a questo secondo meccanismo revisionale deve essere inevitabilmente rimesso alle stazioni appaltanti, in quanto la sua definizione è destinata a variare nei diversi settori di riferimento, tenuto conto degli specifici fattori che incidono sul prezzo delle prestazioni. Nell'affidare quindi alla discrezionalità delle stazioni appaltanti l'individuazione degli indici più idonei a rappresentare tale istanza revisionale, si evidenzia che le corrispondenze tra indici ISTAT e classificazioni CPV

(Common Procurement Value) dei contratti individuate nell'Allegato II.2-bis potranno rappresentare un utile strumento di supporto per l'individuazione degli indici (o della composizione di indici) più rappresentativi per ciascun contratto. Indipendentemente dall'indice prescelto, resta comunque implicito che l'inserimento di queste clausole revisionali di natura ordinaria dovrà essere valutato dalle stazioni appaltanti sulla base dei vincoli derivanti, da un lato, dall'esigenza di garantire l'equilibrio economico del contratto e, dall'altro lato, di operare nei limiti delle risorse accantonate nel quadro economico per la revisione prezzi.

Alla luce di tale ricostruzione, si conferma quindi che rispetto ai contratti di servizi e forniture le modifiche testuali apportate nello schema di decreto legislativo sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri in via definitiva non alterano il sistema revisionale definito nello schema di decreto legislativo sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei ministri. Il rinvio all'autonomia contrattuale, da esercitarsi evidentemente nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici degli affidamenti, consente di evitare impatti negativi sulla finanza pubblica, in quanto è evidente che l'eventuale inserimento di un meccanismo di indicizzazione ordinario dovrà essere adeguatamente ponderato a monte dalla stazione appaltante nella definizione del quadro economico dell'affidamento.

Tale valutazione preventiva è destinata a produrre complessivi effetti positivi sull'andamento della spesa di settore, in quanto consente di perimetrare *ex ante* l'effettiva sostenibilità dei singoli contratti, evitando di procedere ad affidamenti fondati su condizioni di disequilibrio economico e finanziario destinate a produrre contenzioso e situazioni di stallo nella fase di esecuzione. A conferma di quanto osservato, si rileva che prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici i contratti di settore contenevano di regola meccanismi di indicizzazione, che tuttavia nelle prime prassi attuative sembrano essere venuti meno, in base ad una lettura (di per sé contraria allo spirito del Codice) delle clausole revisionali ex art. 60 sarebbero come unici meccanismi di garanzia dell'equilibrio economico del contratto. Una siffatta lettura produrrebbe ricadute potenzialmente molto negative per le commesse di servizi e forniture, in quanto i margini di remunerazione dei contratti di servizi e forniture si attestano in molti casi su soglie inferiori al 5% dell'alea contrattuale ex art. 60.

Quanto ai meccanismi di calcolo delle clausole revisionali, si evidenzia che per il settore dei lavori, l'attuazione delle clausole di revisione prezzi dipende dall'adozione da parte dell'ISTAT di indici sintetici. Il lungo confronto svolto con ISTAT e gli *stakeholders* di settore ha, tuttavia, evidenziato che il metodo individuato dall'ISTAT, finalizzato alla definizione di indici sintetici per categorie di opere (es. fabbricato industriale, strada in galleria, ecc.), avrebbe richiesto tempi estremamente lunghi di attuazione, quantificabili in circa 7 mesi per la definizione di un singolo indice sintetico. Per il settore dei servizi e delle forniture, esistono indici per il calcolo dell'incremento dei costi, ma le stazioni appaltanti segnalano grandi difficoltà nell'individuare l'indice di aggiornamento più adeguato al singolo appalto di servizi o forniture.

Al fine quindi di garantire per ogni affidamento l'operatività di un indice quanto più specifico possibile e idoneo ad assicurare la reale corrispondenza fra il proprio andamento e le concrete dinamiche del mercato di riferimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito un Tavolo tecnico volto all'individuazione dei nuovi indici sintetici in grado di fornire la copertura più ampia possibile alle voci di costo degli affidamenti sia di lavori che di servizi e forniture.

In particolare, il predetto Tavolo tecnico ha promosso un confronto sulle modalità attuative del nuovo meccanismo revisionale grazie alla partecipazione ad esso, non soltanto degli attori istituzionali competenti, ma anche degli operatori economici di settore. Infatti, obiettivo del Tavolo è stato quello di approfondire le metodologie e i criteri di elaborazione dei nuovi indici sintetici di aggiornamento dei costi e dei prezzi, con l'intento di corrispondere con sempre maggiore aderenza e concretezza agli effettivi andamenti economici dei differenti mercati di riferimento.

Tenuto conto dei diversi meccanismi applicativi che l'articolo 60 del Codice dei contratti pubblici prevede, rispettivamente, per la determinazione della variazione dei costi dei contratti di lavori e dei prezzi dei contratti di servizi e forniture, il predetto Tavolo, si è inoltre articolato in due diverse componenti, che hanno previsto la partecipazione, da un lato, delle principali associazioni di categoria rappresentative del comparto degli appalti di lavori, e, dall'altro lato, delle principali associazioni di categoria rappresentative del settore degli appalti di servizi e di forniture.

In esito alle attività svolte, per quanto riguarda i contratti di lavori, sono state elaborate 20 diverse Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL), precisando per ciascuna TOL il peso relativo a 6 puntuali elementi di costo: costo del lavoro; materiali; macchine e attrezzature; energia; trasporto; rifiuti. Per ogni elemento di costo delle singole TOL sono stati poi a loro volta individuati i rispettivi componenti elementari, pervenendo in tal modo ad un unico indice sintetico di riferimento.

I 20 indici così elaborati consentiranno pertanto di offrire un quadro chiaro ed esaustivo delle varie tipologie di lavorazioni, mentre i precedenti 3 indici (fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria) saranno utilizzati solo a fini statistici. L'elenco delle 20 tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), in relazione alle quali saranno adottati gli indici, è contenuto in apposita tabella acclusa al nuovo **Allegato II.2-bis**, inserito dal presente decreto.

In tale contesto, si iscrive la modifica apportata al **comma 3 dell'articolo 60 del Codice dal comma 1, lettera d)**. **Al numero 1) della predetta lettera d) si è proceduto ad espungere il riferimento al ruolo dell'ISTAT nell'elaborazione degli indici, in coerenza con il nuovo impianto introdotto ex novo dal presente decreto che, nell'allegato II.2-bis, ha già espressamente previsto gli indici sintetici da utilizzare ai fini revisionali. Al numero 2) della lettera d), della novella in esame, coerentemente con quanto sopra rappresentato prevede un rinvio per l'individuazione degli indici sintetici di costo delle lavorazioni alle modalità di cui al nuovo comma 4-ter dell'articolo 60. Infine, al numero 3) della lettera d), si specifica che il riferimento agli indici deve intendersi anche in relazione a quelli disaggregati.**

Invero, il citato **comma 4 dell'articolo 60 del Codice**, così come modificato dal **comma 1, lettera e), dell'articolo in esame**, prevede, appunto, che questi siano individuati con provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni indicate alla Tabella A del citato Allegato II.2-bis.

Ai sensi del **comma 4-quater dell'articolo 60 del Codice**, inserito ad opera del **comma 1, lettera f), della novella in esame**, il menzionato Allegato II.2-bis disciplina, peraltro, le modalità di attuazione delle clausole di revisione prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

Nel dettaglio, al fine di tutelare il principio dell'equilibrio contrattuale, l'Allegato II.2-bis:

- chiarisce che se l'applicazione delle clausole di revisioni prezzi non sono idonee a garantire l'equilibrio contrattuale, si può ricorrere allo strumento della rinegoziazione del contratto (ex art. 120 del Codice). Se anche la rinegoziazione non garantisce l'equilibrio contrattuale (ipotesi che si può verificare specialmente quando c'è un rinnovo contrattuale che determina un significativo innalzamento del costo del lavoro), si prevede la possibilità che l'operatore economico richieda alla stazione appaltante la risoluzione del contratto, senza penali;
- individua il tempo "zero" di calcolo della revisione prezzi, che coincide con il momento dell'aggiudicazione; al fine di evitare che ritardi della PA possano incidere negativamente sulle condizioni economico-finanziarie per le imprese, si prevede che se i tempi di aggiudicazione superano quelli massimi previsti dal Codice per le diverse procedure, il rischio relativo all'incremento prezzi nel periodo del "ritardo" sia imputato alla stazione appaltante;
- prevede che la revisione prezzi opera anche nei riguardi dei subappaltatori, al fine di elevare le garanzie connesse al subappalto ed evitare l'indebito arricchimento dell'appaltatore che si verificherebbe nel caso in cui la revisione prezzi sia incamerata dal medesimo, ma non traslata sul subappaltatore.

Per quanto concerne, invece, l'operatività degli indici revisionali nei settori delle forniture e dei servizi, il Tavolo tecnico nella sua sotto-componente dedicata espressamente alla "revisione prezzi" in tali comparti, ha individuato nell'ambito dei CPV (Common Procurement Value) già esistenti, circa 500 CPV articolati in 3 "digit" (sotto categorie), associati ad uno o più degli indici ISTAT di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 60 (gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie).

Al riguardo, il **comma 1, lettera d), numero 3)** modifica il **comma 3, lettera b), dell'articolo 60 del Codice**, al fine di prevedere che, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, ai fini della variazione dei costi e dei prezzi gli indici sintetici possono essere anche disaggregati. La *ratio* di tale previsione si rinviene nell'esigenza di prendere in considerazione quelle ipotesi in cui un servizio o una fornitura rientrino in due o più CPV, in relazione alle quali si ritiene opportuno che si proceda ad un'applicazione disaggregata dei diversi indici ISTAT associati ad essi applicabili.

Con la lettera f) del decreto è stato inserito il comma 4-bis dell'articolo 60 del Codice con il quale è stato chiarito, mediante una più appropriata riformulazione **di quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 60 del Codice**, che gli indici di prezzo relativi ai contratti di servizi e forniture, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle disposizioni europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

In relazione agli appalti di servizi e forniture che dispongono, in ragione dei settori di riferimento, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, **il comma 4-ter dell'articolo 60 del Codice**, inserito dal **comma 1, lettera f), della novella**, precisa che resta comunque ferma la possibilità di utilizzare gli indici settoriali in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b), dell'articolo 60 (*i.e.* prezzi al consumo, prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi, retribuzioni contrattuali orarie).

Infine, il menzionato **comma 4-ter dell'articolo 60 del Codice** esclude l'obbligo dell'inserimento nei documenti di gara delle clausole di revisione prezzi in relazione agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.

Per quanto concerne i profili finanziari, la novella non modifica il comma 5 dell'articolo 60 del Codice, che reca l'idonea copertura finanziaria per far fronte agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della clausola di revisione prezzi. Il menzionato comma 5 dell'articolo 60 del Codice, invero, prevede che: *“Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:*

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.”.

La disposizione in esame si collega all'articolo 15 del nuovo Allegato II.2-bis, per il cui esame si rimanda all'analisi effettuata nell'articolo del presente schema dedicato all'introduzione del menzionato Allegato.

La disposizione in esame, apportando delle modifiche di chiarimento alla disciplina vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della clausola di revisione dei prezzi, come anche rideterminata a seguito delle modifiche apportate al testo approvato in via preliminare sopra illustrate, trovano copertura all'interno, e nei limiti, del quadro economico dei relativi interventi ovvero nelle risorse disponibili delle stazioni appaltanti.

Articolo 24 (Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 61 del Codice prevede, per le stazioni appaltanti, la “facoltà” di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o di riservarne l'esecuzione a operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

Il **comma 1, lettera a)**, della novella apporta modifiche di puro *drafting* al comma 1 dell'articolo 61 del Codice, sopprimendo, tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato, il riferimento ai “*suddetti operatori economici*” in quanto incongruo.

Alla **lettera b) del medesimo comma 1**, per ragioni di coordinamento e coerenza del testo, è stato abrogato il comma 2 dell'articolo 61 del Codice, pertinente alle sole clausole sociali e non al regime della riserva.

La **lettera c) del comma 1** della novella in esame **introduce un nuovo comma 2-bis al citato articolo 61 del Codice**, al fine di prevedere che per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ad eccezione di quelli per i quali sia accertato un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le

stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono altresì riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese.

Inoltre, si dispone, **alla lettera d) del comma 1**, la soppressione **del solo primo periodo, come richiesto dal Consiglio di Stato (mantenendo il secondo periodo che identifica i soggetti con disabilità), del comma 4 e, alla lettera e)**, **l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 61 del Codice**, i quali rinviano all'Allegato II.3 quanto alla previsione di meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, è conseguente alla modifica che ha traslato il riferimento al citato Allegato II.3 nell'ambito dell'articolo 57, inerente alle clausole sociali.

Tale modifica si è resa necessaria al fine di risolvere un difetto di coordinamento fra l'articolo 57, comma 1, e l'articolo 61, commi 1 e 2, con l'obiettivo di evitare di porre a carico dei consorzi o cooperative sociali il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate oneri di partecipazione non coerenti con il proprio fine statutario, quali le pari opportunità generazionali e di genere.

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 25 (Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 62 del Codice** individua innanzitutto la soglia degli affidamenti diretti per servizi e forniture nonché quella (di cinquecentomila euro) per i lavori, quale limite oltre il quale si applica il regime di qualificazione: mentre per le procedure di affidamento di importo superiore alle soglie richiamate le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'Allegato II.4, per le procedure di importo inferiore possono invece essere gestite in autonomia dalle medesime stazioni appaltanti.

Al **comma 1**, in accoglimento dei suggerimenti del Consiglio di Stato, sono state inserite le **lettere a) e b)**, al fine di apportare delle correzioni di *drafting* nelle disposizioni di cui ai **commi 1 e 2 dell'articolo 62 del Codice**.

Per quanto attiene al **comma 1, lettera c)**, si evidenzia che lo Stato italiano, in sede di adozione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ha assunto specifici impegni con l'Unione Europea. In particolare, da un lato, la "M1C1-73 bis - Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni" prescrive l'adozione di orientamenti sull'attuazione del sistema di qualificazione per il codice dei contratti pubblici delle stazioni appaltanti, e, dall'altro lato, la "M1C1-73 ter - Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni" prevede l'introduzione di incentivi alla qualificazione e professionalizzazione delle stazioni appaltanti.

Tanto premesso, la presente proposta normativa prevede, al **citato comma 1, lettera c)**, per dare diretta attuazione alla M1C1-73 ter, modifiche al **comma 3 del menzionato articolo 62 del Codice** al fine di prevedere che nell'Allegato II.4 siano indicati, oltre ai i requisiti necessari per ottenere la qualificazione, anche gli incentivi per favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Alla **lettera d)** sono apportate modifiche **al comma 4**, al fine di prevedere che al tavolo istituito presso l'ANAC prendono parte non solo le stazioni appaltanti ma anche le centrali di committenza. Ciò nell'ottica di evidenziare il differente ambito di attività tra il tavolo dei soggetti aggregatori (istituito e operante presso il MEF) e quello di nuova istituzione.

Alla **lettera e)** sono apportate, su suggerimento del Consiglio di Stato, modifiche **al comma 5** espungendo la salvezza delle disposizioni di cui al **comma 8 dell'articolo 63 del Codice**, per esigenze di chiarezza e di coordinamento con le modifiche apportate a tale ultimo articolo.

Alla **lettera f)** sono apportate delle modifiche al **comma 6, del citato articolo 62 del Codice**, e in particolare:

- al **punto 1)**, si modifica **la lettera a) del comma 6** al fine di precisare che le stazioni appaltanti non qualificate si avvalgono per gli acquisti di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro oltre che delle centrali di committenza qualificate anche delle stazioni appaltanti qualificate;
- al **punto 2)** è modificata, per esigenze di uniformità della tecnica redazionale adottata, tenuto conto del suggerimento del Consiglio di Stato, **la lettera b) del comma 6**, sopprimendo il rinvio alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1;
- al **punto 3)** è modificata, a fini di chiarimento, **la lettera c) del comma 6**, per sostituire il riferimento agli “affidamenti per servizi e forniture” con quello agli “affidamenti di appalti di servizi e forniture”;
- al **punto 4)** è modificata, al fine di operare un corretto rinvio interno, come segnalato dal Consiglio di Stato, **la lettera f) del comma 6** sostituendo il riferimento alle lettere b) e c) con il riferimento alle lettere c) e d) del medesimo comma 6;
- al **punto 5)** è modificata **la lettera g) del comma 6**, al fine di precisare che il supporto richiesto da parte della stazione appaltante non qualificata deve essere costituito da soggetti esperti terzi riconducibili alla stazione appaltante qualificata “affidataria”, e quindi non presenti nella stazione appaltante non qualificata (affidante).

Alla **lettera g)** della novella in esame viene introdotto un **nuovo comma 6-bis all'articolo 62 del Codice** al fine di prevedere che le stazioni appaltanti non qualificate possono ricorrere a stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate anche al di sotto della soglia di 500.000 per i lavori e 140.000 per servizi e forniture. Tale disposizione, invero, assicura una base giuridica per dare attuazione alla citata M1C1-73 bis, la quale prescrive l'adozione sentita l'ANAC, di una circolare che fornisca orientamenti per sistematizzare le attuali norme applicabili, spiegare che la qualificazione anche per le aggiudicazioni al di sotto delle soglie è ancora possibile e auspicabile e incentivare il ricorso a centrali di committenza (qualificate), qualora la qualificazione non ci sia o non sia possibile (articolo 62, comma 6, lettera a), del Codice).

Alla **lettera h)**, in accoglimento della formulazione proposta dal Consiglio di Stato, sono apportate modifiche **al comma 7**, eliminando, in quanto superfluo, il richiamo alla sezione, dell'elenco di cui all'articolo 63 comma 1, dedicata alle centrali di committenza.

In accoglimento dei suggerimenti formulati dal Consiglio di Stato:

- con la lettera i) è apportata una modifica al comma 9 dell'articolo 62 del Codice specificando, quale altra modalità per fare ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata, quella della stipula di apposita convenzione, in luogo del generico riferimento ad *“altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza”*;
- con la lettera l), sono apportate modifiche al comma 15 dell'articolo 62 del Codice sostituendo, con riferimento alle modalità di individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, il richiamo al principio di buon andamento dell'azione amministrativa con il richiamo al principio del risultato.

La **lettera m)**, invece, apporta delle modifiche di coordinamento tra il **comma 17 dell'articolo 62 del Codice** e la formulazione dell'articolo 2, comma 2 dell'Allegato II.4, prevedendo che anche agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 62 e 63 del Codice dei contratti pubblici.

Infine, alla **lettera n)**, la novella in esame modifica il **comma 18 del menzionato articolo 62 del Codice**, al fine di specificare che l'obbligo di qualificazione per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico e privato opera solo al di sopra della soglia delle soglie previste per gli affidamenti diretti per servizi e forniture e della soglia di qualificazione di 500.000 euro per i lavori, di cui all'articolo 62, comma 1 del Codice. La modifica, che si correla anche alle modifiche apportate all'articolo 3, comma 5, dell'Allegato II.4, risulta essere necessaria al fine di semplificare il ricorso al partenariato pubblico-privato al di sotto della soglia obbligatoria di qualificazione, nonché al fine di garantire, al di sopra della predetta soglia, che gli operatori economici presentino i requisiti di qualificazione intermedi e avanzati, e, pertanto, una professionalizzazione elevata, giustificata dal grado di complessità delle prestazioni oggetto del contratto.

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 26 (Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

La disposizione in esame dispone delle modifiche **all'articolo 63 del Codice**, recante *“Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”*.

A più di un anno dall'entrata in vigore del Codice e alla luce delle osservazioni ricevute in sede di consultazione, è emersa la necessità di apportare delle modifiche di coordinamento, volte ad assicurare la piena applicazione dell'istituto in esame.

In particolare, al **comma 1, lettera a)**, della novella in esame, sono apportate modificazioni al **comma 2 del menzionato articolo 63 del Codice**, al fine di ricomprendere, oltre alla

qualificazione per la progettazione e per l'affidamento, anche la qualificazione per l'esecuzione nel sistema di articolazione per fasce di importo.

Al **comma 1, lettera b)**, sono apportate delle modificazioni al **comma 6 del menzionato articolo 63 del Codice**, e, in particolare: da un lato, si precisa che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l'affidamento di lavori oppure per **la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture o, in ossequio a quanto osservato dal Consiglio di Stato, per la sola esecuzione di lavori o di servizi e forniture alle condizioni indicate nell'Allegato II.4**; dall'altro lato, si abroga il secondo e il terzo periodo del comma (secondo il quale *“Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per svolgere attività di progettazione e affidamento devono essere qualificate almeno nella seconda fascia. Esse programmano la loro attività coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione”*), posto che tale disposizione risulta essere eccessivamente limitante e in contrasto con il principio di proporzionalità e la ratio sottesa all'istituto della qualificazione delle stazioni appaltanti.

Alla **lettera c)**, viene inserito un **nuovo comma 6-bis all'articolo 63 del Codice**, al fine di precisare che le stazioni appaltanti **qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti** e le centrali di committenza qualificate programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione (riprendendo quanto previsto dal terzo periodo del comma 6 dell'articolo 63 del Codice).

Alla **lettera d)**, il **comma 8 dell'articolo 63 del Codice** viene sostituito al fine di sopprimere la previsione per la quale, mediante modifiche e integrazioni all'Allegato II.4, l'ANAC può disciplinare specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato pubblico-privato, in quanto ciò non risulta pienamente rispondente al ruolo dell'ANAC in linea con quanto previsto dal Codice. Invero, la modifica proposta risulta necessaria per ragioni di coerenza giuridico-normativa con quanto previsto dall'articolo 62, comma 3, che prevede un'apposita clausola di delegificazione dell'Allegato II.4, tramite l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, previa intesa in Conferenza unificata.

Infine, alla **lettera e)**, viene sostituito il **comma 10 dell'articolo 63 del Codice** al fine di offrire copertura normativa alla attività della Scuola Nazionale dell'Amministrazione in relazione alla formazione del personale quale attività strumentale anche alla qualificazione per l'esecuzione del contratto; nonché ampliare il novero dei soggetti accreditabili dalla SNA eliminando il vincolo che oggi esclude dall'accreditamento i privati aventi scopo di lucro.

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 27 (Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 67 del Codice detta la disciplina in materia di consorzi non necessari, in particolare, dei consorzi di artigiani, di cooperative e dei consorzi stabili, rinviando all'emanazione di un regolamento di attuazione per la disciplina dei requisiti tecnici e finanziari dei consorzi.

Le modifiche apportate dalla presente disposizione al citato articolo 67 del Codice derivano dalla necessità di coordinamento sistematico e apportano ulteriori modifiche in tema di qualificazione dei consorzi non necessari ai fini della loro partecipazione alle procedure di affidamento.

Il testo della novella approvato in via preliminare è stato riformulato tenuto conto dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato. In particolare, sono state riformulate le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 20 del presente decreto che recavano modifiche, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'articolo 67 del Codice.

Nella formulazione approvata in via preliminare si era previsto, con riferimento ai consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, che i requisiti di capacità tecnica e finanziaria, per l'ammissione alle procedure di affidamento di appalti di lavori, dovessero essere posseduti e comprovati dagli stessi consorzi *i)* sulla base dei requisiti posseduti in proprio, *ii)* sulla base dei requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni e *iii)* nonché mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 utilizzando i requisiti posseduti delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Le modifiche introdotte miravano a risolvere i contrasti giurisprudenziali persistenti con specifico riguardo al “cumulo alla rinfusa” dei requisiti nella attestazione della qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici da parte dei consorzi stabili, tenuto conto della impostazione sistematica del Codice, che prevede la necessità del possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'operatore che esegue i lavori.

In accoglimento dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto la soluzione prescelta troppo restrittiva, si è, pertanto, proceduto a una riformulazione della novella.

Segnatamente, al comma 1, lettera a), è stata operata una complessiva riformulazione degli attuali commi 1 e 2 dell'articolo 67 del Codice e, pertanto, alla lettera b) del medesimo comma 1 è stato abrogato il comma 2 dell'articolo 67 del Codice.

L'attuale disposizione prevede che i requisiti tecnici e finanziari dei consorzi di cooperative, di artigiani e dei consorzi stabili sono disciplinati dall'allegato II.12 recante il sistema di qualificazione e i requisiti per gli esecutori di lavori nonché i requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Con specifico riferimento ai consorzi stabili, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, la disposizione prevede che i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento:

- **per gli appalti di servizi e forniture, siano computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate, al pari di quanto previsto attualmente dal Codice;**
- **per gli appalti di lavori:**
 - **qualora il consorzio esegua i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio siano computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;**
 - **qualora il consorzio esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti siano posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.**

Il **comma 1, lettera c)**, modifica l'**articolo 67, comma 3 del Codice**, estendo anche ai consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, in armonia con gli orientamenti forniti dall'ANAC, la previsione, finora vigente solo per i consorzi stabili, in virtù della quale i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 devono essere posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il successivo comma 4 dell'articolo 67 prevede, invece, soltanto per i consorzi stabili l'indicazione in sede di gara della consorziata per la quale il consorzio concorre. Pertanto, la novella in esame, al **comma 1, lettera d)**, modifica il citato **articolo 67, comma 4 del Codice**, chiarendo che sia i consorzi stabili che i consorzi di cooperative e artigiani sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Si precisa altresì che quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (*i.e.* consorzi di cooperative e artigiani), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre (c.d. "designazione a cascata").

Sempre al fine di superare le predette criticità interpretative e in coordinamento con le modifiche apportate dalla presente disposizione, il **comma 1, lettera e)**, della novella modifica il **comma 5 dell'articolo 67 del Codice** precisando che i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Infine, in sede di consultazione è emerso come, con l'entrata in vigore del Codice, sia sorto il dubbio in ordine alla permanenza del divieto di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 (transitoriamente vigente sino al 30 luglio 2023), che impediva alla medesima impresa di partecipare a più di un consorzio stabile. Ciò, stante la mancata riproduzione di detta previsione nel Codice e considerato che l'articolo 255 del Codice prevede l'ultravigenza del solo comma 7 dell'articolo 36, attinente alla qualificazione dei consorzi stabili.

Pertanto, al fine di superare detta criticità interpretativa e in aderenza alle indicazioni fornite dall'ANAC, il **comma 1, lettera f)**, della novella in esame, apportando delle modifiche al **comma 7 dell'articolo 67 del Codice**, chiarisce che possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, in proprio (di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA). Viene altresì introdotto il divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile.

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 28 (Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 70 del Codice disciplina le diverse procedure di scelta del contraente per l'aggiudicazione di appalti pubblici. In particolare, il comma 4 individua espressamente i casi di inammissibilità delle offerte e, tra questi, la lettera f) prevede l'inammissibilità dell'offerta il cui prezzo superi l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. In stretta aderenza con le pronunce giurisprudenziali in materia, il **comma 1** dell'odierna

disposizione modifica la **lettera f) del comma 4 dell'articolo 70 del Codice**, al fine di precisare l'ammissibilità di un'offerta al rialzo (il cui prezzo superi l'importo posto a base di gara) qualora il bando preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 29 (Accordo di collaborazione)

La disposizione, al fine di promuovere la responsabilizzazione di tutte le parti rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto, inserisce l'articolo **articolo 82-bis nel Codice**, il quale introduce il nuovo istituto dell'accordo di collaborazione.

Nel dettaglio del citato articolo 82-bis:

- il **comma 1** prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di inserire nei documenti di gara iniziali l'accordo di collaborazione, con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione, anche mediante la definizione di meccanismi di prevenzione e riduzione dei rischi e di risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo. **In considerazione delle osservazioni del Consiglio di Stato è stato specificato che l'accordo di collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all'esecuzione dell'appalto e non ne integra i contenuti;**
- il **comma 2** precisa che l'accordo di collaborazione, redatto in coerenza con il nuovo Allegato II.6-bis, definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, indicando, altresì, le eventuali premialità previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi dell'accordo;
- il **comma 3** prevede che all'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate ai sensi dell'articolo 2 del nuovo Allegato II.6-bis al Codice. Si specifica che l'accordo è aperto all'adesione di ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione;
- il **comma 4** prevede che le stazioni appaltanti debbano, ai fini del monitoraggio, comunicare alla piattaforma del Servizio Contratti Pubblici gli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio Contratti Pubblici provvederà poi a riferire periodicamente alla Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle funzioni di monitoraggio di cui al comma 4 si fa fronte con le risorse disponibili umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 30 (Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

In accoglimento di una proposta da parte della Conferenza unificata, è stata prevista una modifica all'articolo 92 finalizzata a stabilire che la pubblicità delle proroghe dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) possa avvenire mediante un avviso da pubblicare presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno.

La previsione ha contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Su conforme richiesta del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari è stata espunta la disposizione, presente nel testo approvato in via preliminare, che novellava l'articolo 98, comma 3, lettera c) del Codice), al fine di chiarire che la condotta dell'operatore economico - che può essere oggetto di accertamento da parte della stazione appaltante- è anche quella dalla quale sia conseguita l'applicazione delle penali di cui all'articolo 126, comma 1, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, qualora calcolate in misura pari o superiore al 2 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Articolo 31 (Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

All'articolo in esame si aggiunge un nuovo comma 3-bis, il quale prevede che, in caso di malfunzionamento delle piattaforme di approvvigionamento digitale, la stazione appaltante possa disporre comunque l'aggiudicazione che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, fosse stato accertato l'affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedendo alle segnalazioni alle competenti autorità.

Tenuto conto dei suggerimenti del Consiglio di Stato rispetto al testo approvato in via definitiva è stata espunta la previsione che prevedeva che non fosse possibile procedere al pagamento anche parziale in assenza delle verifiche con esito positivo.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri.

Articolo 32 (Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 100 del Codice detta una disciplina dei requisiti di ordine speciale sia con riferimento agli appalti di lavori che di servizi e forniture.

In sede di consultazione è emersa la necessità di adeguare i riferimenti temporali riferiti ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica e professionale di cui al comma 11 dell'articolo 100 del Codice.

Pertanto, al fine di superare le predette criticità, l'odierna disposizione **al comma 1, lettera b)**, modifica **l'articolo 100, comma 11, del Codice**, per specificare i requisiti (di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale) che per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici.

Al **comma 1, lettera a)**, viene, invece, apportato una modifica di mero coordinamento a seguito dell'introduzione del nuovo articolo 226-*bis* che disciplina tutti gli atti attuativi del codice.

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e di mero coordinamento e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 33 (Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

La previsione dell'articolo 103 si correla al contenuto dell'articolo 100 del Codice che rimanda ad un regolamento per la disciplina del sistema di qualificazione e dell'iscrizione all'elenco ufficiale dei prestatori dei servizi e dei fornitori: invero, il menzionato articolo 103 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere ulteriori requisiti di partecipazione nel caso di appalti di ingente valore economico (superiore ai 20 milioni di euro).

In sede di consultazione è emerso un mancato coordinamento tra la disposizione e l'articolo 2, comma 6 dell'Allegato II.12, a mente del quale, per gli appalti di importo a base di gara superiore a €20.658.000, l'operatore economico deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando, una cifra di affari non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara.

Si ritiene, pertanto, necessario prevedere un coordinamento delle suddette previsioni, al fine di definire una disciplina univoca.

A tal fine, l'odierna disposizione, **al comma 1, modifica l'articolo 103, comma 1, lettera a), del Codice, sostituendo tale lettera con una disposizione finalizzata ad eliminare** la facoltà della stazione appaltante di richiedere un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando.

In accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato che ha evidenziato una ulteriore sfasatura, fra l'articolo 103 e l'Allegato II.12, è stata, inoltre, prevista una ulteriore modifica del comma 1, alinea, finalizzata a rendere omogenea la soglia del “rilevante importo”, commisurandola al valore di euro 20.658.000, prevista dall'Allegato.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 34 (Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 104 del Codice disciplina il contratto di avvalimento, prevedendo un vero e proprio cambio di impostazione, incentrando la disciplina sul contratto di avvalimento piuttosto che sul mero sistema del prestito dei requisiti. Nel dettaglio, il comma 4 indica i documenti che il concorrente che si avvale di altri è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante e si specifica che l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione, tra l'altro, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

In realtà, l'ANAC non rilascia certificati di attestazione, esulando tale compito dalle competenze dell'Autorità. Pertanto, l'odierna disposizione, al **comma 1, lettera a)**, modifica il **comma 4 dell'articolo 35 del Codice**, sopprimendo il riferimento all'ANAC.

Pertanto, il **comma 1, lettera b)**, della presente disposizione modifica il **comma 12 dell'articolo 104 del Codice** e introduce un temperamento all'ipotesi di incompatibilità all'utilizzo dell'avvalimento nel caso in cui l'operatore abbia fatto ricorso all'avvalimento premiale, prevedendo che ciò sia possibile, purché l'impresa ausiliaria dimostri in concreto **e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda**, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre **entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale e la facoltà per la stazione appaltante di poter chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali**. Tale nuova formulazione, rispetto a quella approvata in via preliminare, tiene conto delle osservazioni formulate sul punto dal Consiglio di Stato.

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 35 (Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

In tema di garanzie per la partecipazione alla procedura, l'**articolo 106, comma 3**, secondo periodo del Codice, prevede che la garanzia fideiussoria deve obbligatoriamente essere emessa e firmata digitalmente.

La disposizione in esame, al **comma 1, lettera a)**, modifica il **comma 3 dell'articolo 106 del Codice** e finalizza a chiarire che la garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente può essere gestita anche mediante ricorso a registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale (Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature) e **che, come richiesto dalle Commissioni parlamentari, deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente**. In adesione alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato è stato chiarito, inoltre, che la garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente deve essere gestita in tutte le fasi mediante ricorso alle piattaforme.

Il **comma 1, lettera b), numero 1)**, interviene invece sull'**articolo 106, comma 8**, terzo periodo, del Codice prevedendo una **modifica finalizzata a chiarire che la riduzione della garanzia possa essere riconosciuta oltre che nel caso in cui l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti anche nel caso in cui si proceda a verifica telematica della stessa sul sito internet dell'emittente**.

Infine, il **comma 1, lettera b), numero 2)**, reca una modifica volta ad eliminare un mero refuso riscontrato all'**articolo 106, comma 8, quarto periodo del Codice**.

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 36 (Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 108** del Codice indica i criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici con il riferimento dei criteri del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, il comma 7 prevede che i documenti di gara indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione.

In accoglimento di una proposta formulata in sede di Conferenza unificata, è stato modificato on la previsione di cui al comma 1, lettera a) il comma 4 dell'articolo 108 al fine di prevedere che l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, debba essere valutata sulla base di criteri oggettivi di impatto economico, sociale e ambientale e non sulla base degli aspetti qualitativi.

In accoglimento del parere delle Commissioni parlamentari è stato novellato, con la previsione di cui al comma 1, lettera b), il comma 7, al fine di prevedere, che i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti relativi agli appalti di forniture o agli appalti misti che contengano elementi di un appalto di fornitura, possono prevedere criteri premiali atti a favorire la fornitura di prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Alla lettera b) inoltre, si provvede ad inserire una disposizione di *drafting* normativo a seguito delle modifiche apportate all'articolo 108 del Codice.

Il comma 1, lettera c), interviene, invece, sul comma 11 dell'articolo 108, del Codice, il quale prevede che in caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta. In particolare, la novella chiarisce che il menzionato divieto riguarda, oltre che l'offerta di opere aggiuntive, anche l'offerta di prestazioni aggiuntive.

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e di mero coordinamento e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 37 (Abrogazione all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 109** del Codice ha istituito presso l'ANAC un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori, fondato su requisiti reputazionali, valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili. All'attualità, si rappresenta che il *rating* di impresa non è ancora stato oggetto di attuazione. In ogni caso, si ravvisano forti criticità legate al funzionamento di un simile sistema, in punto di coordinamento con il principio di libera circolazione e con il principio di concorrenza, ben potendo il requisito

reputazionale sconfinare in un ostacolo all'ingresso nel mercato di nuovi operatori economici ovvero creare indebite situazioni di vantaggio per operatori commerciali di dimensioni maggiori e capaci, pertanto, anche di ottenere valutazioni prestazionali positive.

Tenuto conto di quanto precede, la disposizione in esame prevede l'abrogazione dell'intero **articolo 109 del Codice**.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 38 (Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 110 del Codice** disciplina le offerte anomale, prevedendo che le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati nell'offerta, appaia anormalmente bassa. In particolare, il comma 4 dell'articolo 110 individua due fattispecie per le quali non sono ammesse giustificazioni, tra cui gli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Al fine del coordinamento in particolare con la disposizione di cui all'articolo 41, comma 14, del Codice, si rende necessario sostituire il termine "oneri di sicurezza" con "costi della sicurezza".

La disposizione ha contenuto ordinamentale e di coordinamento e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 39 (Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

In adesione del parere della Conferenza unificata è stato modificato l'articolo 111 del Codice al fine di prevedere che la pubblicazione relativa alla sottoscrizione di un contratto pubblico o di un accordo quadro debba avvenire, da parte della stazione appaltante, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto o dell'accordo medesimo e non dopo la sua aggiudicazione.

La disposizione introdotta ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 40 (Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 116 del Codice** detta la disciplina afferente al collaudo e alla verifica di conformità. Il comma 4 del menzionato articolo 116 disciplina la nomina e il compenso dei collaudatori per i contratti di lavori, prevedendo, al fine di garantire l'imparzialità delle operazioni di collaudo, che i collaudatori siano scelti tra i dipendenti dell'amministrazione che svolge le funzioni di stazione appaltante o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, sulla base di requisiti di moralità, competenza e professionalità.

La modifica all'**articolo 116, comma 4 del Codice**, apportata dal **comma 1, lettera a)** della disposizione in esame, prevede innanzitutto una specificazione in merito alle modalità di individuazione dei collaudatori, diverse a seconda che le **stazioni appaltanti e gli enti concedenti**

siano o meno amministrazioni pubbliche. Tale distinzione tiene conto delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato.

In particolare, le stazioni appaltanti **e gli enti concedenti** che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti fra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti.

Nel caso in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazione pubblica. Tutti i membri devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità.

Per quanto concerne il compenso da riconoscere per l'attività di collaudo, il medesimo comma 1, lettera **b)**, introduce inoltre un **nuovo comma 4-bis all'articolo 116 del Codice. Il nuovo comma è stato riformulato, rispetto a quello approvato in via preliminare, in accoglimento dei pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari.**

La disposizione stabilisce che il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico è individuato anche tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche. Inoltre, si precisa che in caso di carenza di organico qualificato all'interno delle stazioni appaltanti o in caso di appalti complessi è possibile per la stazione appaltante nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, può affidare l'incarico con le modalità previste dal codice, previa motivazione. Infine, si è provveduto a chiarire che il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'Allegato II.14. Sul punto, si anticipa che tale modifica si coordina con quella apportata all'articolo 29 dell'Allegato II.14 al Codice, al fine di specificare che il compenso spettante ai collaudatori non appartenenti al personale della stazione appaltante è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Con il **nuovo comma 4-ter** si introduce la possibilità per lavori di particolare complessità di permettere al collaudatore o alla commissione di collaudo di dotarsi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. A tal fine si specifica che gli oneri della medesima sono a carico del collaudatore o dei membri della commissione di collaudo e vengono liquidati con le modalità di cui all'allegato II.14.

Con la lettera c) si provvede ad inserire, nel comma 5, anche il riferimento agli enti concedenti in coerenza con la formulazione del nuovo comma 4.

Inoltre, la disposizione in esame, al **comma 1, lettera d)**, apporta delle modifiche al **comma 6 dell'articolo 116 del Codice** posto che in sede di consultazione sono pervenute segnalazioni da parte delle Amministrazioni locali circa delle criticità applicative della disposizione richiamata conseguenti alla limitazione contenuta nella lettera b) del citato comma 6, che non consente di assegnare incarichi di collaudo ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza che svolgono o che abbiano svolto attività di servizio nella regione dove sono ubicati i lavori pubblici da collaudare.

Ciò premesso, si ritiene maggiormente rispondente alle finalità della norma disporre il divieto di incarico di collaudo ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio o in quiescenza che non abbiano motivi di conflitto di interesse come declinati all'articolo 16 del Codice.

In tale contesto, pertanto, in coerenza con quanto rappresentato, si sono apportate delle modifiche all'intero comma 6 dell'articolo 116 del Codice, eliminando l'incompatibilità legata al luogo ove si svolge o si è svolto il proprio servizio, sia con riferimento ai dipendenti pubblici (**lettera b) del comma 6 dell'articolo 116 del Codice**), sia con riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio (**lettera a) del comma 6 dell'articolo 116 del Codice**), che con riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in quiescenza (**nuova lettera a-bis) del comma 6 dell'articolo 116 del Codice**).

Alla lettera e) è stato modificato il comma 11 con la finalità di prevedere che le spese relative alle verifiche tecniche di obbligatorie non sono soggette a ribasso.

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che gli oneri correlati ai compensi riconosciuti ai collaudatori rientrano all'interno delle somme previste nei quadri economici di ciascun intervento.

Articolo 41 (Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 119** del Codice definisce il contratto di subappalto. Al fine di agevolare le piccole e medie imprese, la disposizione in esame, al **comma 1, lettera a)**, interviene sul **comma 2 del citato articolo 119 del Codice** al fine di prevedere che i contratti di subappalto debbano essere stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni **che si intende subappaltare**, con piccole e medie imprese. A tal riguardo, la disposizione in esame precisa che gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il **comma 1, lettera b)**, inserisce il **comma 2-bis all'articolo 119 del Codice** al fine di prevedere che l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del sub-appalto o del sub-contratto opera anche nei riguardi dei subappaltatori. **In accoglimento delle osservazioni della Conferenza unificata si è chiarito che tali clausole debbano essere determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato**

II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Al comma 1, lettera c), interviene invece sul **comma 8 dell'articolo 119 del Codice** al fine di assicurare il miglior coordinamento interno delle disposizioni del Codice.

Al comma 1, lettera d), la disposizione in esame interviene sul **comma 12 dell'articolo 119 del Codice** sostituendo il secondo periodo al fine di allineare le disposizioni sul subappalto alle modifiche apportate all'articolo 11 ed in particolare con l'introduzione del nuovo comma 2-bis del medesimo articolo. Con il nuovo periodo introdotto si stabilisce che il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto sia tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Inoltre, si specifica che nei casi di cui al citato articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, sia tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11 comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché siano garantite ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del medesimo comma 2-bis dell'articolo 11.

Al comma 1 lettera e), è stato aggiunto un nuovo periodo al comma 17 al fine di specificare che nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto, ad esse si devono applicare le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del Codice in tema di subappalto.

Infine, il comma 1, lettera f), della disposizione in esame interviene sul **comma 20 dell'articolo 119 del Codice**, esplicitando che il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto può essere usato per la sola qualificazione dei subappaltatori e che, conseguentemente, i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione **soltanto da parte dei subappaltatori**.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 42 (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

In tema di modifica dei contratti in corso di esecuzione, l'**articolo 120**, comma 1, del Codice, dispone che i contratti di appalto possano essere modificati senza una nuova procedura di affidamento in dipendenza, tra l'altro, di varianti in corso d'opera rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante.

L'articolo, a seguito del parere del Consiglio di Stato, è stato riformulato rispetto al testo approvato in via preliminare.

Al riguardo, al comma 1, lettera a), la disposizione in esame **sostituisce la lettera c) comma 1, dell'articolo 120 del Codice** inserendovi l'originaria elencazione prevista nel comma 15-bis del testo approvato in via preliminare. In particolare, in tale lettera sono elencate le circostanze

imprevedibili, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore, alla base delle varianti in corso d'opera.

Il comma 1, lettera b), sostituisce il comma 7 dell'articolo in esame integrando le ipotesi in cui le modifiche al progetto non possono essere considerate sostanziali con le ipotesi originariamente previste nel comma 15-ter (la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera od parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione; gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera).

Con la lettera c) si prevede l'aggiunta di un nuovo comma 15-bis, il cui contenuto era previsto nell'originario comma 15-quater. In particolare, tale comma precisa che le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e di coordinamento e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ossequio ai rilievi del Consiglio di Stato, che ha ritenuto non coerenti con il principio del risultato le modifiche all'articolo 122 del Codice, previste all'articolo 35 del testo approvato in sede preliminare, la disposizione è stata espunta.

Articolo 43 (Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 123 del Codice disciplina le ipotesi di recesso del contratto, a mente del quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

La disposizione in esame, al **comma 1**, apporta una modifica di coordinamento all'**articolo 123, comma 1 del Codice**, introducendo il riferimento all'articolo 11 dell'Allegato II.14, il quale disciplina le ipotesi di recesso.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 44 (Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 125 del Codice** disciplina l'istituto della anticipazione e modalità e termini di pagamento del corrispettivo.

In particolare, la novella **prevista nel testo approvato in via preliminare** apportava delle modifiche al **comma 1 dell'articolo 125 del Codice**, rimodulando le soglie di anticipazione del prezzo e le relative soglie discrezionali per i contratti di importo più elevato, rispetto ai quali si pone l'esigenza di contenere il valore dell'anticipazione, evitando che anticipazioni di importo troppo elevato determinino un disallineamento tra il valore dell'anticipazione e l'esecuzione delle prestazioni, garantendo quindi alle stazioni appaltanti pieno controllo sul rispetto del cronoprogramma e una corrispondenza effettiva tra il livello di finanziamento di ciascuna opera e il relativo stato di avanzamento.

Inoltre, si chiariva che, nel caso di appalto integrato, l'anticipazione deve essere calcolata e corrisposta in due fasi: distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

La novella proposta all'articolo 125 tiene conto del parere del Consiglio di Stato in modo da esporre in maniera più chiara la disciplina con riferimento ai lavori e ai servizi e forniture. Inoltre, si prevede un diverso regime per i lavori sopra e sotto la soglia di 500 milioni di euro.

In particolare, si prevede che sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento e che, comunque, possa essere previsto nei documenti di gara un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Si specifica che nel caso di appalti di lavori, l'anticipazione, debba essere calcolata sull'importo dell'intero contratto, e corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza.

Per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione è corrisposta all'appaltatore, in deroga a quanto sopra previsto per i lavori opere di minore importo, nel rispetto delle scadenze definite nel contratto e tenuto conto del cronoprogramma delle attività.

Si conferma l'impianto previsto nel testo preliminare con riguardo all'appalto integrato stabilendo che l'anticipazione del prezzo sia calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14 mentre per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto, anche in questo caso, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 45 (Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 126 del Codice** disciplina le penali e i premi di accelerazione. In particolare, il comma 1 prevede che le penali siano calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, non potendo comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Al fine di incentivare gli appaltatori a rispettare i termini per l'esecuzione dei contratti, l'odierna disposizione:

- **al comma 1, lettera a)** modifica l'**articolo 126, comma 1, del Codice**, prevedendo un aumento del range percentuale per il calcolo delle penali (i.e., il valore minimo passa da 0,3 a 0,5 per mille mentre il valore massimo dall'1 all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale);
- **al comma 1, lettera b)**, in accoglimento dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato, sostituisce l'intero comma 2 dell'articolo 126 del Codice con una nuova formulazione che, pur tenendo conto dei principi fissati con le modifiche apportate in sede preliminare, ha meglio chiarito la portata delle disposizioni. In particolare, per gli appalti di lavori è stato introdotto l'obbligo per la stazione appaltante di inserire nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento del premio di accelerazione ed è stata modificata la disciplina sul premio di accelerazione, inoltre in adesione al parere delle Commissioni parlamentari è stato chiarito che il premio è corrisposto a seguito delle operazioni di collaudo e non più a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo;
 - **al comma 1, lettera c)** inserisce il **comma 2-bis** all'articolo 126 del Codice introducendo la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di premiali anche in caso di appalti di servizi e forniture, qualora compatibile con l'oggetto dell'appalto. **In tal caso, la stazione appaltante determina nel bando o nell'avviso di indizione della gara, i criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione e per la determinazione del relativo ammontare.**

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 46 (Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

Con l'articolo in esame, in accoglimento del parere delle Commissioni parlamentari è stata prevista una modifica dell'articolo 136 del Codice finalizzata all'inserimento di un nuovo comma 4-bis. Tale disposizione prevede che all'esecuzione dei contratti nei settori della difesa e della sicurezza non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 2, quinto periodo, introdotte dal presente decreto.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 47 (Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'**articolo 141 del Codice** individua l'ambito soggettivo di applicazione del Libro III, nonché le disposizioni generali degli altri Libri che risultano applicabili ai settori speciali.

In particolare, il comma 3 del menzionato articolo 141 del Codice indica le disposizioni dei Libri I e II che trovano applicazione anche nell'ambito dei settori speciali. Per quanto riguarda l'esecuzione dei contratti, il comma 3, lettera i), dell'articolo 141 stabilisce che si applicano agli appalti nei settori speciali gli articoli 113 (requisiti per l'esecuzione dell'appalto), 119 (subappalto), 120 (modifiche dei contratti in corso di esecuzione) e 122 (risoluzione).

In sede di consultazione sono emersi diversi disallineamenti testuali che la presente proposta normativa mira a superare.

Nel dettaglio, il **comma 1, lettera a)** dell'odierna disposizione modifica il menzionato **comma 3 dell'articolo 141 del Codice**:

- introducendo il riferimento agli articoli 106 e 117 in materia di garanzie al fine di uniformare la disciplina dei settori ordinari a quelli speciali. In tal modo si consente anche agli operatori economici che operano nei settori speciali di poter usufruire dei benefici che il Codice ha previsto quali ad esempio lo svincolo progressivo delle fidejussioni prestate;
- introducendo il riferimento alla disciplina del collaudo (articolo 116);
- circoscrivendo l'applicazione dell'articolo 120;
- introducendo il riferimento alla disciplina dell'articolo 125: tale riferimento risulta necessario per assicurare, durante l'esecuzione dell'appalto, l'applicazione dell'istituto dell'anticipazione;
- introduce il riferimento agli articoli da 215 a 219 del codice al fine di chiarire che la disciplina relativa ai CCT si applica anche ai settori speciali.

Il **comma 1, lettera b)** inserisce il **comma 3-bis all'articolo 141 del Codice** prevedendo che per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 135.

Con riferimento alle modifiche apportate al comma 4, ad opera della lettera c) del comma 1 della disposizione in esame, il Consiglio di Stato ha osservato come la novella proposta susciti perplessità anche in relazione alle modifiche apportate al comma 3, che ampliano il perimetro delle norme codicistiche applicate ai settori speciali, in contraddizione, quindi, con l'effetto di attenuazione regolatoria che si realizza in base al comma 4, come novellato. Al fine di risolvere la segnalata discrasia, si è quindi intervenuti sull'articolo 162, comma 1, al fine di eliminare il richiamo ivi contenuto all'articolo 141, comma 4, lettera a).

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 48 (Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

La disposizione inserisce il **comma 2-bis all'articolo 147 del Codice** per prevedere che sono esclusi dalla applicazione del Codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività inerenti al settore dell'elettricità, in linea con le vigenti disposizioni unionali.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 49 (Modifiche all'articolo 162 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo **modifica l'articolo 162, comma 1, del Codice**, che, in materia di settori speciali, disciplina i sistemi di qualificazione degli operatori economici, **inserendo, in fine, un periodo** per reintrodurre la disposizione, già contenuta nell'articolo 134 del d.lgs. n. 50 del 2016, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 77 della Direttiva 2014/25/UE, che riconosce la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un'altra stazione appaltante o ente concedente o da altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.

Per ragioni di coordinamento si è proceduto ad eliminare il riferimento all'articolo 141, comma 4, lettera a), in ragione della modifica apportata dall'articolo 47 del decreto legislativo correttivo in esame.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 50 (Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo **modifica l'articolo 169, del Codice** che disciplina le cc.dd. 'procedure regolamentate', vale a dire quelle procedure di gara che sono precedute dall'adozione di atti interni con i quali stazioni appaltanti o gli enti concedenti adottano una propria disciplina in merito alle cause di esclusione e ai criteri di selezione e sulla base di questa disciplina svolgono tali procedure di gara.

In particolare, **la modifica interessa il comma 1**, che prevede che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possano elaborare proprie regole in materia di cause di esclusione, definendo quali condotte siano rilevanti come "grave illecito professionale" ai sensi degli articoli 94 e seguenti.

In sede di consultazione è emersa la necessità di chiarire la portata applicativa della previsione, riconducendo la disciplina delle cause di esclusione entro confini precisi, che ne garantiscano un'equilibrata applicazione in tutti i settori, nell'interesse sia delle imprese che delle amministrazioni appaltanti.

Pertanto, al fine di evitare le riferite criticità e in un'ottica di armonizzazione complessiva del sistema, la modifica introdotta è volta a specificare che le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98, **purché nel rispetto dei criteri, e non dei principi, in accoglimento delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato**, di cui al citato articolo 98.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 51 (Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

In accoglimento delle osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari è stata inserita la disposizione che novella l'articolo 170 del Codice al fine di prevedere una specifica motivazione nel caso in cui non sia applicata la disciplina concernente l'esclusione dell'offerta in cui la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, superi il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ciò in aderenza a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 52 (Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo **interviene sull'articolo 172 del Codice**, che, nell'ambito dei settori speciali, prevede in capo agli enti aggiudicatori il generale obbligo di relazionare e rilevare in un unico documento le informazioni delle procedure indette.

In particolare, **modifica il comma 1, lettera b)** per correggere un errore materiale di richiamo normativo della disposizione, che, nel prevedere che le citate informazioni devono essere tali da consentire agli enti aggiudicatori di giustificare le principali decisioni adottate, ricomprende in tali decisioni l'utilizzazione di procedure negoziate non precedute da una gara nei settori ordinari di cui all'articolo 76, piuttosto che, correttamente, l'utilizzazione di procedure negoziate senza pubblicazione di un bando nei settori speciali di cui all'articolo 158.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 53 (Modifiche all'articolo 174 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo **interviene sull'articolo 174 del Codice**, che ha introdotto una nuova nozione generale di partenariato pubblico-privato, comprensiva sia del partenariato pubblico-privato contrattuale sia del partenariato pubblico-privato istituzionale.

In particolare, con specifico riferimento al partenariato pubblico-privato contrattuale, **modifica il comma 3, primo periodo** per chiarire che anche la finanza di progetto, in quanto peculiare forma di concessione, rientra nel *genus* del partenariato pubblico - privato.

Si tratta, pertanto, di una modifica di mero coordinamento normativo, finalizzata ad evitare dubbi interpretativi, prevedendo espressamente che il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione, anche nelle forme della finanza di progetto.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 54 (Modifiche all'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo **modifica l'articolo 175 del Codice**, con il quale sono state introdotte disposizioni che prevedono nuovi strumenti finalizzati a rendere le procedure di partenariato pubblico-privato più attrattive per gli investitori istituzionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche e dell'erogazione dei servizi. Per conseguire il citato obiettivo, si è reso necessario, da un lato, semplificare le procedure, e, dall'altro, individuare, in un'ottica multidisciplinare, strumenti in grado di incentivare le imprese a partecipare alle gare, preservando e valorizzando, al contempo, i necessari presidi di legalità.

Nel dettaglio, infatti, la nuova formulazione, nel prevedere, diversamente dal precedente testo normativo, una procedura unica per i progetti in PPP di interesse statale oppure finanziati con contributo a carico dello Stato, ha stabilito che, per quelli di ammontare pari o superiore a 50 milioni di euro, e per i quali non sia già prevista l'espressione del CIPESS, i soggetti interessati a sviluppare il progetto con le modalità del PPP richiedano un parere non vincolante al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (di seguito, anche NARS), inviando contestualmente la documentazione anche al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che si esprime entro 25 giorni. Il NARS si pronunzia nei 20 giorni successivi all'acquisizione delle valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al riguardo, inoltre, è stato precisato, rispetto alla precedente formulazione, che, stante la natura non vincolante del parere del NARS, in luogo del carattere prescrittivo delle delibere rese dal CIPESS, debba sussistere anche un obbligo di motivazione in caso di mancato recepimento delle prescrizioni impartite dallo stesso NARS.

Inoltre, è stata introdotta una novella al **comma 7**, considerata la rilevanza del monitoraggio delle operazioni di PPP, in particolar modo con riferimento al monitoraggio dell'impatto delle spese di investimento sull'indicatore della spesa netta, come richiesto dalle nuove regole della Governance europea. In considerazione di quanto precede, pertanto, si è ritenuto necessario, in dettaglio, precisare che gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere informazioni sui contratti stipulati, aventi per oggetto la realizzazione di opere o lavori, e che tale adempimento costituisce condizione di efficacia degli stessi.

Infine, la disposizione in esame, mediante l'introduzione di un **comma aggiuntivo 9-bis al citato articolo 175 del Codice**, è finalizzata ad approntare ulteriori misure di semplificazione e armonizzazione della normativa, attraverso il rinvio ai contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato, prevedendo che questi siano predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di concerto con l'ANAC. Al fine di verificare la coerenza di tali "format" con le regole Eurostat ed evitare effetti negativi sulla finanza pubblica è stato inoltre previsto, nella redazione di tali documenti, anche il coinvolgimento del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 55 (Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

La disposizione in esame dispone, sostanzialmente, **la soppressione del primo periodo dell'articolo 177, comma 3, del Codice**, il quale precisa la differenza tra la traslazione del rischio operativo e altri accadimenti contrattuali, prevedendo che ai fini della valutazione del rischio

operativo, in quanto conseguenza economica di un evento incerto, non rilevano rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a cause di forza maggiore.

La novella, valutata insieme al DIPE, si rende necessaria per allineare la formulazione dell'articolo 177 alla direttiva 2014/23/UE in materia di concessioni e per evitare ambiguità tra il riferimento dell'articolo 177, comma 3, ai “fattori eccezionali”, come normalmente rientranti nel rischio operativo a carico dell'operatore economico, e il riferimento dell'articolo 192 agli “eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili” come ordinaria causa di rinegoziazione del contratto.

La citata direttiva europea non include infatti i “fattori eccezionali” tra quelli rientranti nel rischio operativo, ma si limita a far riferimento (considerando n. 20 della direttiva) ai fattori al di fuori del controllo delle parti. Resta fermo, in ogni caso, il principio di derivazione euro-unitaria (che peraltro è già implicito nell'articolo 177, comma 2) per cui il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori estranei al controllo delle parti. A tal fine, non rilevano quindi rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a cause di forza maggiore.

In accoglimento del suggerimento del Consiglio di Stato il testo della novella, approvato in via preliminare, è stato riformulato. L'attuale formulazione, che non modifica i contenuti essenziali della novella, risulta maggiormente rispondente a quanto previsto dal considerando n. 20 della direttiva 2014/23/UE in materia di concessioni.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 56 (Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

In materia di revisione del contratto di concessione, l'**articolo 192, comma 3, del Codice** prevede che, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato per le quali non sia già prevista l'espressione del parere del CIPESS, la revisione è subordinata alla previa valutazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), che emette un parere di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

L'articolo, al fine di semplificare il procedimento sopra descritto, **novella il citato articolo 192, comma 3 del Codice**, prevedendo che, nei medesimi casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato per le quali non sia già prevista l'espressione del CIPESS, la revisione sia subordinata direttamente al parere non vincolante del NARS, senza che sia più necessaria l'emissione del parere del DIPE, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, tuttavia, è stato precisato, che, stante la natura non vincolante di tale parere, in luogo della valutazione del DIPE, debba sussistere anche un obbligo di motivazione (aggiuntivo) in caso di mancato recepimento delle prescrizioni impartite dallo stesso NARS.

Come ulteriore misura di semplificazione, si prevede, inoltre, che, nei casi diversi da quelli sopra riferiti, sia facoltà dell'ente concedente sottoporre o meno la revisione del contratto al previo parere del NARS.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 57 (Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

La disposizione in esame **sostituisce integralmente l'articolo 193 del Codice**, che disciplina la procedura di affidamento della realizzazione in concessione di lavori o servizi mediante lo strumento della finanza di progetto quale particolare modalità di finanziamento delle concessioni. L'istituto del *project financing*, che ha assunto un ruolo di crescente importanza nell'ordinamento interno, offrendo una via di fuga rispetto alla dicotomia tra finanziamento delle opere a totale carico dell'amministrazione o ricorso esclusivo al mercato, per mezzo di forme di cofinanziamento pubblico-privato, peraltro, rientra, trasversalmente, all'interno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nel dettaglio, all'interno delle misure per la concorrenza e della riforma del settore degli appalti e concessioni pubbliche, quindi nell'ambito sia della 'M1C2-11-12 Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza' sia della 'M1C1-73-quinquies Riforma 1.10 - Entrata in vigore di nuove disposizioni giuridiche sul finanziamento dei progetti'.

Per quanto concerne la menzionata 'M1C1-73-quinquies Riforma 1.10', sono state previste nuove misure tese, nel complesso, ad aumentare il livello di professionalizzazione, anche sul piano della formazione, nonché ad incentivare il ricorso alla qualificazione. In particolare, con la misura in esame, nell'ottica di incrementare l'efficienza degli affidamenti e promuovere la contendibilità delle concessioni, è stato assunto l'impegno di ridefinire l'istituto del *project financing*.

La disposizione in esame, da un lato, dà attuazione agli impegni assunti con il PNRR, sostituendo integralmente l'articolo 193, con l'intento di chiarire le modalità applicative dell'istituto per incentivarne ulteriormente l'utilizzo, dall'altro, in considerazione dei rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura d'infrazione INFR (2018)2273. "*Non conformità del diritto italiano alle Direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU and 2014/25/EU, e agli articoli 49 e 56, TFUE*", introduce specifiche disposizioni che mirano ad assicurare la trasparenza e la pubblicità durante la procedura di selezione delle proposte di progetto di fattibilità.

In particolare, la nuova disposizione fornisce, innanzi tutto, l'inquadramento generale delle due principali procedure di finanza di progetto, *i.e.* a iniziativa privata e a iniziativa pubblica, introducendo, nell'ambito della disciplina dell'iniziativa, puntuali vincoli di trasparenza in capo agli enti concedenti nel caso in cui un operatore economico, prima della presentazione di una formale proposta, intenda trasmettere (come avviene diffusamente nella prassi) una preliminare manifestazione di interesse nei confronti di un dato progetto. A tal fine, è previsto che un operatore economico può presentare all'ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta. Qualora l'ente concedente comunichi all'operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico **preliminare** all'elaborazione della proposta, sono trasmesse all'operatore economico i dati e le informazioni richiesti e ne dà adeguata comunicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio

sito istituzionale. **Al riguardo, tenuto conto dei suggerimenti formulati dal Consiglio di Stato, si è proceduto ad una riformulazione della previsione, rispetto a quella oggetto di approvazione preliminare, ove è stato meglio chiarito che la comunicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale deve avere ad oggetto le informazioni e i dati richiesti e trasmessi all’operatore che ha presentato la manifestazione di interesse.**

Viene quindi delineata la procedura di finanza di progetto su iniziativa privata, prevedendo che gli operatori economici, in qualità di promotore, possano presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, per la realizzazione di interventi anche non inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato. Le proposte presentate non sono soggette all’obbligo di preventiva presentazione di una manifestazione di interesse. Quanto ai contenuti della proposta, rispetto alla formulazione originaria, la novella precisa che nella proposta deve essere incluso il progetto di fattibilità redatto in coerenza con l’articolo 6-bis dell’Allegato I.7 (di nuova introduzione), una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato., la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l’indicazione dei requisiti del promotore. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 e gli altri operatori economici interessati, possono formulare le proposte di cui al primo periodo salva la necessità, nella successiva gara per l'affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorziarsi con altri operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi investitori istituzionali ne siano privi.

Con particolare riferimento al soddisfacimento dei requisiti da parte degli investitori istituzionali e gli altri operatori economici interessati, la disposizione di cui al comma 3 specifica che, in sede di gara, questi possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. A tal fine, tali soggetti (investitori istituzionali e gli altri operatori economici interessati) possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.”.

Inoltre, per assicurare il rispetto del principio di trasparenza, si specifica che le proposte presentate siano pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale dell’ente concedente, che provvede, altresì, ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, **commisurato alla complessità del progetto**, per la presentazione di proposte relative al medesimo intervento da parte di altri operatori economici (proponenti). **A seguito del parere delle Commissioni parlamentari è stato previsto che tale pubblicazione debba avvenire previa verifica dell’interesse pubblico della proposta e della relativa coerenza con la programmazione del partenariato pubblico-privato.**

Rispetto a testo approvato in sede preliminare dal Governo si è provveduto a riscrivere i commi 5 e 6 in adesione dei suggerimenti del Consiglio di Stato ai fini una maggior chiarezza in ordine alla latitudine ed ai modi di esercizio della discrezionalità valutativa coerente con i principi di trasparenza ed *accountability*. Il nuovo comma 5 è finalizzato a delineare, in modo puntuale, la procedura di selezione delle proposte che sono ritenute di interesse pubblico,

disponendo un termine di quarantacinque giorni dalla scadenza di quello indicato nel precedente comma 4 previsto per la presentazione di proposte relative al medesimo intervento da parte di altri operatori economici. Si chiarisce, al riguardo, che tale selezione dovrà essere effettuata in forma comparativa, sulla base di criteri predeterminati, che tengano conto della fattibilità delle proposte e della corrispondenza dei progetti e dei relativi piani economici e finanziari ai fabbisogni dell'ente concedente.

A valle della citata procedura, è previsto **nel nuovo comma 6** che l'ente concedente pubblichi sul proprio sito istituzionale e comunichi ai soggetti interessati le proposte selezionate. **Inoltre, si stabilisce che l'ente concedente debba invitare, se necessario, il promotore e i proponenti ad apportare al progetto di fattibilità, al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la loro approvazione. In tal modo si garantisce il coinvolgimento, con modalità anche in tal caso trasparenti, motivate e competitive, sia il promotore che i soggetti proponenti, in condizioni di *par condicio*, sulla base di criteri definiti e pubblicizzati anteriormente alla conoscenza del contenuto delle proposte. In tale fase, si riconosce all'ente concedente la facoltà di indire una conferenza di servizi preliminare. Si chiarisce che le proposte sono respinte con provvedimento motivato nel caso in cui il promotore o i proponenti non apportano le modifiche e integrazioni richieste per recepire le indicazioni dell'ente concedente entro il termine indicato. L'ente concedente dovrà concludere con provvedimento motivato la procedura di valutazione, che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e comunicato ai soggetti interessati, entro sessanta giorni, differibili fino a novanta giorni per comprovate esigenze istruttorie.**

In accoglimento del parere delle Commissioni parlamentari, le disposizioni di cui al comma 7 ed al comma 8 sono state adeguate al fine di dar conto della differente disciplina riferita ai documenti progettuali a seconda che si tratti di appalti di lavori ovvero di servizi, posto che il settore dei servizi contempla soltanto un unico livello di progettazione.

In particolare, il comma 7 prevede che il progetto di fattibilità, selezionato all'esito della valutazione descritta, deve essere integrato, se necessario in funzione della natura dell'opera, con gli ulteriori elaborati richiesti dall'articolo 6 dell'Allegato I.7 (che disciplina i contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica) anche ai fini della relativa sottoposizione al procedimento di approvazione ai sensi dell'articolo 38 del Codice. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori o il progetto di cui all'articolo 4-bis dell'Allegato I.7 per i servizi, una volta approvati, sono inseriti tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente.

Il comma 8 prevede che, a seguito dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per gli affidamenti di lavori, ovvero del progetto di cui all'articolo 4-bis dell'Allegato I.7 per gli affidamenti di servizi, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico finanziario, sono posti a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Gli obblighi di trasparenza sono assolti ai sensi dell'articolo 28, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza di cui all'articolo 35 del Codice e delle deroghe relative ai contratti secretati di cui all'articolo 139 del Codice. L'ente concedente indica quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.

Per quanto riguarda le modalità dell'esercizio del diritto di prelazione, la norma effettua specifici chiarimenti con riferimento a molteplici fattispecie. Occorre, in ogni caso, precisare che il diritto di prelazione viene riconosciuto all'operatore che ha presentato il progetto che poi è stato approvato: pertanto, l'operatore titolare del diritto di prelazione può non coincidere con l'originario promotore.

In sede di gara, i concorrenti (tra cui rientrano il promotore e il proponente), in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, le varianti migliorative al progetto di fattibilità tecnico economica e le eventuali modifiche allo schema di convenzione posti a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando. In ogni caso, si prevede che le offerte siano corredate delle garanzie di cui all'articolo 106.

Viene poi previsto che, in relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l'ente concedente può prevedere criteri di aggiudicazione premiali, volti a valorizzare l'apporto di ciascuna offerta agli obiettivi di innovazione, sviluppo e digitalizzazione.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte, ferma restando la loro autonomia decisionale. Tale facoltà viene riconosciuta anche nell'ipotesi di *project financing* ad iniziativa pubblica.

La novella, inoltre, prevede che il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione, rinnovabile annualmente, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

Infine, la disposizione in esame disciplina la finanza di progetto a iniziativa pubblica, prevedendo che l'ente concedente, anche tenuto conto di eventuali manifestazioni di interesse presentate ai sensi del comma 2, può, mediante avviso pubblico, sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, i progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato tramite la presentazione, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, di proposte.

Infine, sono individuate le modalità di valutazione delle proposte e di svolgimento della procedura di gara nel rispetto delle disposizioni procedurali illustrate per la finanza di progetto ad iniziativa privata.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 58 (Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo interviene **sull'articolo 197 del Codice**, che definisce e disciplina il contratto di disponibilità. In particolare, si **modifica l'articolo 197, comma 1**, per precisare, anche in coerenza con la modifica apportata all'articolo 175 del Codice, che i bandi-tipo sono predisposti dall'ANAC e

i contratti-tipo sono predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 59 (Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo interviene sull'**articolo 201 del Codice**, che disciplina i contratti di partenariato sociale. In particolare, si **modifica l'articolo 201, comma 1, del Codice**, precisando che, in coerenza con la modifica apportata all'articolo 197 del Codice, i bandi-tipo sono predisposti dall'ANAC e i contratti-tipo sono predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Conseguentemente, si **modifica l'articolo 201, comma 2, del Codice**, ai sensi del quale le parti determinano il contenuto dei contratti tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC, per precisare che i bandi-tipo sono predisposti dall'ANAC e i contratti-tipo sono predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 60 (Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo **modifica l'articolo 202 del Codice**, che disciplina la cessione di immobili in cambio di opere. In particolare, si modifica il **comma 1 dell'articolo 202 del Codice** per precisare che i bandi-tipo sono predisposti dall'ANAC e i contratti-tipo sono predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 61 (Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo in esame **modifica l'articolo 209 del Codice**, che ha disposto la sostituzione dell'articolo 121 Codice del processo amministrativo, al fine di allineare la disciplina in materia di pubblicazione degli atti di gara con le disposizioni interne al Codice. In particolare, viene soppresso il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 62 (Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo **interviene sull'articolo 215 del Codice** che disciplina l'istituto del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), organismo previsto per dirimere sul nascere i possibili contenziosi tra committente e appaltatore che rischierebbero di pregiudicare l'esecuzione tempestiva e a regola d'arte del contratto di appalto.

In particolare, **apporta modifiche al comma 1, dell'articolo 215 del Codice** per circoscrivere l'operatività dei collegi consultivi tecnici, chiarendo che essi debbano essere obbligatoriamente istituiti solo per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, escludendone, pertanto, l'istituzione obbligatoria per tutti i contratti di forniture e servizi, in relazione ai quali, l'eventuale attivazione viene rimessa alla esclusiva volontà delle parti. Si chiarisce, inoltre, in coerenza con quanto previsto (anche) dall'articolo 1 dell'Allegato V.2, che l'istituto in esame trova applicazione sia nei contratti di appalto che in quelli di concessione. **A seguito del parere del Consiglio di Stato è stato specificato, al comma 1, che la costituzione del CCT è finalizzata, tra l'altro, a garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione.**

Inoltre, è stato sostituito il primo periodo del comma 2 con la finalità di prevedere che il Collegio consultivo tecnico esprima pareri o adotti determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 63 (Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo 216 del Codice esplicita l'ambito oggettivo dell'attività dei CCT, prevedendo al **comma 1**, l'acquisizione obbligatoria del parere (che ha carattere obbligatorio ma non vincolante) del collegio consultivo tecnico nei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, nonché nei casi dei contratti relativi a servizi e forniture.

Con la novella in esame, al **comma 1, lett. a)**, si prevedono modifiche al citato **comma 1 dell'articolo 216 del Codice** in coordinamento con quelle apportate all'articolo 215, **tenuto conto anche del parere del Consiglio di Stato**, disponendo l'espunzione del riferimento agli affidamenti di servizi e forniture con riguardo alla richiesta obbligatoria del parere del CCT, inoltre si è provveduto a perimetrare con maggior dettaglio l'ambito oggettivo dell'attività del CCT nei casi di rilascio di pareri obbligatori. Nel dettaglio, si prevede che nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa **tecnica** o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o, **su concorde richiesta delle parti**, di una determinazione del collegio e specificando che se le parti convengono che le determinazioni del collegio **assumano** natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., sia preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.

Al **comma 1, lett. b)**, del presente decreto si apportano modifiche al **comma 2 dell'articolo 216 del Codice**, finalizzate a prevedere che l'acquisizione del parere del Collegio sia sempre obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale.

Alla luce delle modifiche apportate, è infine modificata la rubrica dell'articolo in "*Pareri e determinazioni obbligatorie*" (**comma 1, lett. c**).

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 64 (Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo in esame **modifica l'articolo 217 comma 1, secondo periodo, del Codice** al fine di escludere che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale in caso di richiesta di parere anche per la risoluzione.

Al riguardo, in aderenza delle indicazioni del Consiglio di Stato, tenuto conto anche delle ulteriori modifiche apportate agli articoli 215 e 216 rispetto al testo approvato in via preliminare, si è provveduto a modificare anche la rubrica in modo da far riferimento alle determinazioni facoltative. Inoltre, è stato chiarito al comma 1 che solo la determinazione (e non anche il parere) può assumere natura di lodo contrattuale. Per ragioni di coerenza logico sistematica si è provveduto a sopprimere il terzo periodo del comma 1, divenuto superfluo per effetto della modifica apportata al comma 1 dell'articolo 216 del Codice (il quale ha introdotto la figura delle determinazioni obbligatorie). Infine, si è intervenuti sul comma 2 al fine di meglio coordinarlo con la disciplina generale del comma 3 dell'articolo 215 in tema di effetti delle determinazioni.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 65 (Modifiche all'articolo 219 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo in esame **modifica l'articolo 219 del Codice** che prevede che il CCT venga sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.

In particolare, si **aggiunge il comma 1-bis**, per precisare il momento in cui il contratto si considera eseguito, fugando eventuali incertezze interpretative.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 66 (Modifiche all'articolo 221 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo **interviene sull'articolo 221 del Codice**, che disciplina le funzioni della Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, si **modifica il comma 3**,

sopprimendone i periodi successivi al primo, che prevedono, per i primi due semestri a decorrere dalla data in cui il Codice acquista efficacia, l'istituzione di uno "sportello unico di supporto tecnico" (help desk), il quale effettua un'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nel codice, sostenendone l'attuazione e individuandone eventuali criticità. Posto il decorso del termine di dodici mesi dalla data in cui il Codice ha acquisito efficacia, la disposizione in esame sopprime le disposizioni che hanno istituito il menzionato help desk.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 67 (Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo **apporta alcune modifiche all'articolo 222 del Codice** che dispone il riordino e la revisione delle competenze dell'ANAC.

In particolare:

- **sopprime l'ultimo periodo del comma 7** al fine di eliminare il riferimento ivi contenuto all'articolo 109 (Reputazione dell'impresa) del Codice, per esigenze di coordinamento;
- **modifica il comma 10** al fine di eliminare il riferimento alle informazioni rilevanti per l'attribuzione della reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109 tra le informazioni da inserire nel casellario.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 68 (Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo **interviene sull'articolo 223 del Codice** che disciplina le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **apportando modifiche al comma 2, lettera f)** per correggere un errato riferimento ai progetti di "fattibilità e definitivi", posto che, ai sensi dell'articolo 41, i livelli di progettazione sono solamente due e non più tre.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 69 (Modifiche all'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo **interviene sull'articolo 225 del Codice**, recante la disciplina transitoria e di coordinamento, il cui comma 1 dispone, tra l'altro, che la pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto ai bandi o agli avvisi pubblicati avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico della stazione appaltante.

In particolare:

- **inserisce il comma 5-bis** finalizzato a dettare una disciplina transitoria, **fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 226-bis, comma 2, lettera gg)**, precisando che l'attività di direzione dei lavori, di supporto tecnico alle attività del RUP e di dirigente competente alla formazione del programma triennale, può essere svolta, in luogo di un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, dai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale. La *ratio* della disposizione in commento si rinviene nell'opportunità di consentire agli operatori economici aventi nel proprio organico personale privo del titolo di studio richiesto dalla legislazione vigente, di ottenere o rinnovare le certificazioni SOA, considerando quale requisito per il direttore tecnico anche la maturata esperienza professionale almeno quinquennale.
- **abroga il comma 14**, posto che la disposizione prevede un termine di novanta giorni decorrente dalla data in cui il Codice ha acquisito efficacia.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 70 (Inserimento dell'Articolo 225-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

La disposizione in esame è volta ad introdurre un nuovo **articolo 225-bis del Codice** al fine di ricomprensere ulteriori disposizioni transitorie scaturenti dalle modifiche apportate dal decreto legislativo in esame.

In particolare, il **comma 1** prevede che il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, sulla certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, sia adottato dall'AgID, di intesa con l'ANAC, **la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale**, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il **comma 2** prevede che la nuova disciplina derivante dalla novella all'**articolo 43 del codice** non si applica ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 già avviati alla data di entrata in vigore della medesima disciplina a condizione che sia stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7. del medesimo decreto legislativo.

Rispetto al testo approvato in via preliminare si è provveduto a riscrivere il comma 3 in considerazione delle modifiche apportate in materia di consorzi di cui all'articolo 67 del Codice. Al riguardo, si è ritenuto opportuno inserire apposita disposizione transitoria volta a prevedere che le disposizioni vigenti alla data del 1° luglio 2023 continuano ad applicarsi a tutti i procedimenti in corso. Per fugare dubbi si chiarisce che per procedimenti in corso devono intendersi le procedure e i contratti per i quali bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i

contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.

Il **comma 4** prevede che le disposizioni di cui all'articolo 193, così come novellate dal presente decreto, non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Si chiarisce, altresì, che per procedimenti in corso di intendono le procedure per le quali le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato.

In accoglimento delle indicazioni del Consiglio di Stato la disposizione transitoria sui CCT che nel testo approvato in via preliminare era contenuta al comma 3 è stata riportata, per coerenza di successione progressiva degli articoli del codice, al comma 5. Tale disposizione tiene conto anche delle osservazioni della Conferenza unificata. In particolare, si prevede che le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all'allegato V.2, la cui entrata in vigore coincida con la data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data, ad eccezione dei collegi relativi a contratti di servizi e forniture già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 71 (Modifica dell'articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

In occasione delle osservazioni della Conferenza unificata, si è ritenuto di modificare l'articolo 226 del codice inserendo un nuovo comma 3-bis al fine di prevedere l'abrogazione espressa dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, nel quale era presente l'elenco delle opere considerate “*superspecialistiche*”.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 72 (Razionalizzazione della disciplina degli allegati e conseguenti disposizioni di coordinamento)

Come noto, uno dei più significativi elementi di novità del codice è rappresentato dal fatto che il medesimo codice è immediatamente “autoesecutivo”, consentendo da subito una piena conoscenza dell'intera disciplina da attuare senza operare rinvii a ulteriori provvedimenti attuativi.

Ciò è stato possibile grazie a un innovativo meccanismo di delegificazione, suggerito dal Consiglio di Stato, che opera sulla quasi totalità degli allegati al codice, che hanno valenza legislativa in prima applicazione e regolamentare a regime.

Non sono stati interessati dal procedimento sopra delineato esclusivamente gli allegati:

- I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti, recante le definizioni del codice;
- I.12 - Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione;
- II.10 - Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.

La novella in commento, al fine di cristallizzare tale procedimento immaginato dal codice, e di razionalizzarlo sotto il profilo esclusivamente formale di chiarezza delle fonti, inserisce, **al comma 1, l'articolo 226-bis al Codice** con il compito di "*reductio ad unum*" (*rectius* nuovo articolo 226-bis) delle varie disposizioni di "delegificazione" ora inserite "a pettine" nei vari articoli di riferimento dei rispettivi allegati.

In particolare, il **comma 1 dell'articolo 226-bis del Codice** rinvia ad uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 che possano ricomprendere la disciplina degli allegati per i quali il Codice già autorizza l'utilizzo della citata procedura mentre il **comma 2 dell'articolo 226-bis del Codice** introduce la stessa opzione anche per i regolamenti da adottarsi ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 17 della legge n. 400 del 1988, in aderenza a quanto già autorizzato con riferimento ai singoli allegati.

Il **comma 3 dell'articolo 226-bis del Codice** detta, invece, la disciplina riferita a quegli allegati per i quali il Codice aveva rinviato, in fase attuativa di prima modifica, a meri decreti di natura non regolamentare.

Si fa riferimento, in particolare, all'Allegato I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, per il quale si prevede che lo stesso è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e all'Allegato II.15 - Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche per il quale si rinvia a un corrispondente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il **comma 4 dell'articolo 226-bis del Codice** precisa, infine, che gli allegati, sostituiti ai sensi dell'articolo in commento, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei **rispettivi** provvedimenti che operano una sostituzione integrale, anche in qualità di allegato al codice.

Ai fini di coordinamento con l'introduzione dell'articolo 226-bis, il **comma 2 della novella** in esame reca le abrogazioni necessarie.

In considerazione del carattere ordinamentale e di semplificazione, dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 73 (Inserimento dell'allegato I.01 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo in esame, come previsto dall'articolo 1 del presente schema (che apporta modifiche all'articolo 11 del Codice), **inserisce l'Allegato I.01 del Codice**, per disciplinare, da un lato, i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi e negli inviti, in conformità all'articolo 11, commi 1, 2 e 4 del Codice, del contratto collettivo nazionale o territoriale applicabile al personale impiegato nelle

attività oggetto di appalti pubblici e concessioni; e, dall'altro, la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 4.

L'articolo 1 del presente decreto, che apporta delle modifiche all'articolo 11 del Codice, prevede l'introduzione di un **nuovo Allegato I.01**, il quale disciplina, da un lato, i criteri e le modalità per l'individuazione, nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, nei bandi e negli inviti e nella decisione a contrarre in conformità all'articolo 11, commi 1 e 2, del contratto collettivo applicabile al personale impiegato nelle attività oggetto di appalti pubblici e concessioni; e, dall'altro, la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4. Anche alla luce dei complessivi rilievi emersi dalla fase consultiva prodromica alla definitiva approvazione del presente decreto, si è, tuttavia, ritenuto opportuno precisare con maggiore chiarezza, in sede di novellazione, l'ambito applicativo delle disposizioni *de quibus*, evidenziando come esse si applichino ai contratti nazionali e territoriali da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e a quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

In via preliminare, si precisa che l'Allegato I.01 deve essere applicato e interpretato in coordinamento con quanto previsto *ex novo* in materia di contratti collettivi nazionali ex articolo 11 del Codice.

L'articolo 1 dell'Allegato I.01, è riferito all'ambito di applicazione, e dispone, anche in considerazione delle modifiche apportate all'articolo 11 rispetto al testo approvato in via preliminare, che lo stesso disciplina i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre, del contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele. Inoltre, in coordinamento con il nuovo comma 2-bis dell'articolo 11 del codice, si prevede che l'Allegato disciplini anche i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, del contratto collettivo applicabile ai sensi del citato articolo 11, comma 2-bis.

Nel dettaglio, l'**articolo 2** dell'Allegato in esame detta delle disposizioni per l'individuazione del contratto collettivo nazionale o territoriale applicabile al personale dipendente impiegato nell'esecuzione di appalti o concessioni, precisando che le stazioni appaltanti **e gli enti concedenti** operano tale individuazione, previa valutazione:

- a) della stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente,
- b) del criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro;

Ai fini della valutazione circa la stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto collettivo, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:

a) identificano l'attività da eseguire mediante indicazione nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre del rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nei medesimi bandi, inviti e decisione di contrarre;

b) individuano l'ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il **nuovo comma 3** prevede, nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro così individuati, che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:

a) fanno riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro;

b) in assenza delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione.

Inoltre, recependo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (cfr. *ex multis*, Consiglio di Stato del 18/12/2023 n. 10886 “*È consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui l'applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis di gara alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né l'applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l'esclusione, determinando, in sé, l'inammissibilità dell'offerta (cfr. Cons. Stato, III, V, 15 marzo 2021, n. 2168; Cons. Stato, III, 2 marzo 2017, n. 975; 9 dicembre 2015, n. 5597). Pertanto, non rientra nella discrezionalità dell'amministrazione appaltante quella di esigere dagli operatori economici, ai fini della partecipazione alla gara, un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro, tanto più qualora una o più tipologie di contratti collettivi possano anche solo astrattamente adattarsi alle prestazioni oggetto del servizio da affidare (Consiglio di Stato sez. V, 23 luglio 2018, n. 4443)*”), al **comma 4**, viene sancito, a pena di esclusione, il divieto di prevedere quale requisito di partecipazione l'applicazione di un determinato contratto collettivo.

Al **comma 5**, si specifica che i criteri di cui ai precedenti commi da 1 a 4 si applicano, in quanto compatibili, anche all'individuazione dei contratti collettivi di lavoro previsti all'articolo 11, comma 2-bis, del codice.

Infine, l'ultimo comma del presente articolo, che nel testo preliminare stabiliva che, ai fini della verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, potrà essere valutata anche la presenza di rappresentanti delle associazioni firmatarie dei contratti collettivi di lavoro nel Consiglio del CNEL è stato

soppresso a seguito delle indicazioni del Consiglio di Stato che lo ha ritenuto apportatore di un incerto criterio suppletivo generalizzato, che rischia di vanificare il consolidamento e la coerenza nell'applicazione dei parametri previsti.

L'**articolo 3** dell'Allegato I.01 prevede che ai fini della dichiarazione di "equivalenza" e della conseguente sua verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti ad un medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Infine, sempre al presente articolo, è stato aggiunto una previsione specifica per il settore edile, in relazione al quale, grazie all'introduzione di una specifica una presunzione ex lege, si considerano equivalenti i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

L'**articolo 4** dell'Allegato I.01, invece, detta una disciplina per la valutazione di equivalenza nel caso in cui l'operatore economico indichi in sede di offerta un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro, prevedendo dei parametri di riferimento e degli indicatori di calcolo per valutare le tutele economiche e le tutele normative e, soprattutto, al fine di verificare e attestare eventuali valutazioni di equivalenza (commi 1, 2 e 3).

Pertanto, quale misura di semplificazione, è specificato che la stazione appaltante e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al precedente comma 3 sono marginali. **Inoltre, si stabilisce che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano adottate le linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell'equivalenza delle tutele e per la valutazione degli scostamenti che, in ragione anche del numero di parametri interessati, possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti ai sensi del medesimo comma 4. Infine, si stabilisce che per i contratti che, in ragione dei settori di riferimento, siano soggetti a specifici vincoli normativi o regolatori incidenti anche sulle tutele economiche o normative dei lavoratori, resti ferma la possibilità di fare riferimento, ai fini della determinazione dell'equivalenza, il rispetto di tali vincoli in relazione alle tutele regolate, ferma restando la verifica delle ulteriori tutele secondo quanto previsto nel presente articolo.**

Infine, l'**articolo 5** dell'Allegato I.01 disciplina la verifica della dichiarazione di equivalenza, precisando che per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta (anche nel caso di appalti aventi ad oggetto servizi standardizzati).

In particolare, in adesione a quanto stabilito in argomento dalla prevalente giurisprudenza, si chiarisce che in sede di valutazione della congruità dell'offerta, la stazione appaltante o l'ente

concedente verificano che l'applicazione del contratto in rapporto alle condizioni dell'offerta concernenti il costo del lavoro, non conduca ad effetti riconducibili alle ipotesi di mancato rispetto delle disposizioni in materia di salario minimo di cui all'articolo 110, comma 4, lettera a) (sul punto, TAR Campania, sede di Napoli, sentenza del 7 novembre 2023, n. 6128 *“prima dell'aggiudicazione le stazioni appaltanti devono verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi. Tale accertamento (che non dà luogo a un sub-procedimento di verifica di anomalia dell'intera offerta, ma mira esclusivamente a controllare il rispetto del salario minimo: cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11 novembre 2022, n. 14776) è sempre obbligatorio, anche nei casi, quale quello in esame, di gara al massimo ribasso”*).

In ogni caso, si prevede che prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la stazione appaltante o l'ente concedente è tenuto a verificare la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 74 (Modifiche all'allegato I.1 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo **apporta modifiche all'Allegato I.1 al Codice**, che reca le definizioni, individuando i soggetti cui il codice si applica (articolo 1), i contratti che il codice disciplina (articolo 2) e le procedure e gli strumenti di cui possono avvalersi le stazioni appaltanti e gli enti concedenti (articolo 3).

In particolare, le modifiche apportate all'Allegato in esame costituiscono coordinamenti interni con le novelle apportate dal presente decreto e, in particolare:

- **all'articolo 1, comma 1, inserisce la lettera d-bis)**, recante la definizione di “amministrazione procedente” (in coordinamento con la modifica apportata all'articolo 38 del Codice) e **le lettere t-bis) e t-ter)**, recanti, rispettivamente, la definizione di “persone con disabilità” e “persone svantaggiate”;
- **all'articolo 2, comma 1, sostituisce la lettera i)**, al fine di meglio definire il “contratto di disponibilità”;
- **all'articolo 3, comma 1, lettera q)**, vengono apportate modifiche per chiarire meglio la definizione di “metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”;
- **all'articolo 3, comma 1, inserisce le lettere q-bis) a q-septies)** per introdurre, rispettivamente, le definizioni di “ambiente di condivisione dei dati”, “coordinatore dei flussi informativi di commessa”, “gestore dei processi digitali”, “contenitore informativo”, “modello informativo” e “livelli di fabbisogno informativo”;
- **all'articolo 3, comma 1, modifica la lettera u)**, che reca la definizione di “lotto quantitativo”, al fine di chiarire la menzionata definizione. In particolare, la specificazione si rende necessaria per evitare che la creazione di lotti quantitativi non funzionalmente autonomi possa alimentare la realizzazione di opere incompiute. Con la novella in esame, si riconosce quindi la possibilità di aggiudicare lotti quantitativi, al fine anche di incentivare la partecipazione delle PMI alle fasi successive del progetto, purché tale scelta appaia coerente con una programmazione complessivamente idonea a garantire la funzionalità dell'opera. Il requisito di autonomia

funzionale non è quindi più parametrato al singolo lotto quantitativo, purché la programmazione delle aggiudicazioni relative ai diversi lotti garantisca l'impegno della stazione appaltante a realizzare un'opera funzionalmente autonoma;

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 75 (Modifiche all'allegato I.2 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo **interviene sull'Allegato I.2 al Codice**, che declina le attività del RUP.

In particolare:

a) **modifica l'articolo 2, comma 1**, per chiarire che il RUP e gli eventuali responsabili di fase possono avvalersi del personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore per lo svolgimento di attività operative nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC. Inoltre, si chiarisce, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 15, comma 2 del codice, che il RUP possa essere individuato tra i dipendenti anche non di ruolo. **Al riguardo in accoglimento del parere del Consiglio di Stato è stato specificato che il RUP possa delegare al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del Codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.**

b) **modifica l'articolo 8**, recante i compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione. In particolare:

- **inserisce la lettera s-bis), al comma 1**, per disporre che il RUP sia tenuto a rilasciare il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore; e
- **sostituisce il comma 4** al fine di apportare una modifica di coordinamento tra quanto previsto la citato articolo 8 e l'articolo 32 dell'Allegato II.14. Invero, il menzionato articolo 32 disciplina le ipotesi nelle quali il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere necessariamente soggetto diverso dal RUP. Pertanto, con la modifica in esame, si introduce un rinvio all'articolo 32 dell'allegato II.14 per l'individuazione dei casi in cui il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere soggetto diverso dal RUP;

c) **modifica l'articolo 9, comma 6**, per precisare che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del Codice, in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP e gli eventuali responsabili di fase sono designati unicamente dal modulo associativo o consortile.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 76 (Modifiche all'allegato I.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo **interviene sull'Allegato I. 3 al Codice**, che individua i termini delle procedure di appalto e di concessione.

Le modifiche al menzionato Allegato I.3 si sono rese necessarie per coordinare le disposizioni ivi contenute con le modifiche apportate all'articolo 17 del Codice dall'articolo 3.

In particolare, **modifica il comma 1** al fine di prevedere, per gli appalti di lavori, un termine massimo di tre mesi, decorrenti dalla data di approvazione del progetto, per la pubblicazione dei documenti iniziali di gara. Tale novella si pone come direttamente correlata all'introduzione del comma 3-bis all'articolo 17: invero, viene stabilito che il termine massimo che deve intercorrere tra la validazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire è pari a tre mesi.

Conseguentemente, la novella in esame **modifica la rubrica, e i commi 3, 4 e 5**, per coordinare le relative disposizioni con la richiamata modifica al comma 1.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 77 (Modifiche all'allegato I.5 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo **interviene sull'Allegato I.5 al Codice**, che disciplina gli elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi.

Segnatamente, la novella in esame:

a) **modifica l'articolo 3**, e, in particolare:

- **inserisce il comma 1-bis** al fine di specificare che l'obbligo di inserire i lavori in programmazione spetta alla stazione appaltante delegante o ricorrente a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni;
- **sostituisce il comma 3**, per tener conto delle modifiche apportate in tema di digitalizzazione;
- **sostituisce il comma 14** per adeguarne il testo alle nuove disposizioni del Codice in materia di digitalizzazione ed alla relativa terminologia;

b) **modifica l'articolo 4, comma 3**, apportando un coordinamento con quanto puntualmente previsto dalla delibera ANAC n. 264 del 2023;

c) **modifica l'articolo 5** per adeguare la terminologia utilizzata dalle nuove disposizioni del Codice (ed alle conseguenti delibere ANAC) in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare:

- **il comma 5**, di cui sostituisce il primo e il terzo periodo;
- **il comma 8**, per correzioni di mero *drafting*;
- **il comma 10**, che viene sostituito;

d) **modifica l'articolo 6**, e in particolare:

- **apporta una modifica di drafting**, sostituendo, ovunque ricorra, l'espressione "acquisti di forniture e servizi" con "acquisti di beni e servizi";
- **inserisce il comma 1-bis** al fine di specificare che l'obbligo di inserire le forniture di beni e l'acquisizione di servizi in programmazione spetta alla stazione appaltante delegante o ricorrente, anche in caso di ricorso a enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di **forniture di beni e l'acquisizione di servizi**, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni;

- **sostituisce il comma 3** al fine di adeguare il testo della disposizione alle disposizioni del Codice in materia di digitalizzazione ed alla relativa terminologia;
- **abroga il comma 12** al fine di eliminare un disallineamento testuale, in quanto, il presente adempimento, già previsto nell'articolo 21, comma 6, del previgente codice, è stato riprodotto dalla vigente normativa esclusivamente nell'Allegato in esame, ma non anche nell'articolo 37.
- **inserisce il comma 13-bis** assicurando un coordinamento con le disposizioni del Codice in materia di digitalizzazione ed alla relativa terminologia;

e) **modifica l'articolo 7**, e in particolare:

- **apporta una modifica di drafting**, sostituendo, ovunque ricorra, l'espressione "acquisti di forniture e servizi" con "acquisti di beni e servizi";
- **inserisce i commi 3-bis e 3-ter** al fine di colmare la mancanza di analoga previsione nel comparto delle forniture e dei servizi (prevista *in subiecta materia*, a legislazione vigente, solo per i lavori);
- **abroga il comma 5 dell'articolo** al fine di eliminare un disallineamento testuale, in quanto, il presente adempimento, già previsto nell'articolo 21, comma 6, del previgente codice, è stato riprodotto dalla vigente normativa esclusivamente nell'Allegato in esame, ma non anche nell'articolo 37.
- **sostituisce il comma 10** al fine di precisare che oggetto di pubblicazione sono i programmi aggiornati nella loro interezza, ovvero così come risultanti dalle modifiche di cui al comma 9 (e non le sole modifiche apportate al programma precedente come si poteva erroneamente intendere dall'attuale formulazione). Inoltre, nel rispetto del comma 4 dell'articolo 37 del codice si ribadisce che anche per essi valgono gli stessi obblighi di pubblicazione del primo programma approvato;

f) **modifica l'articolo 8**, e in particolare:

- **modifica il comma 1**, per apportare una modifica di drafting (sostituendo, ovunque ricorra, l'espressione "acquisti di forniture e servizi" con "acquisti di beni e servizi") e di coordinamento per equiparare la disciplina applicabile ai lavori a quella in materia di acquisti di beni e servizi in materia di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;
- **sostituisce il comma 2** per consentire un più immediato riferimento alle procedure di gara di centrali uniche di committenza e soggetti aggregatori, prevedendo l'inserimento, qualora disponibile, del CIG dell'accordo quadro o convenzione o della procedura delegata;

g) **modifica l'articolo 9, comma 1**, per apportare una modifica di drafting, sostituendo l'espressione "acquisti di forniture e servizi" con "acquisti di beni e servizi".

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 78 (Modifiche all'Allegato I.7 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo **interviene sull'Allegato I.7 al Codice**, che definisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli

enti concedenti devono predisporre. In particolare, coerentemente con il principio del risultato, sono definiti i requisiti delle prestazioni che devono essere previsti nel progetto di fattibilità tecnico-economica e viene precisato che, qualora vengano impiegati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione debba, altresì, contenere il capitolato informativo.

La disposizione, in riscontro delle proposte degli *stakeholders* acquisite in sede di consultazione, oltre a provvedere a una migliore organizzazione dell'articolato, anche mediante semplici spostamenti di commi, per rendere più chiaro e lineare il contenuto dell'allegato, inserisce nuovi commi con i quali è stata prevista la possibilità per la stazione appaltante di richiedere che vengano adottati i metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto della pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera (piano preliminare di manutenzione), del Piano di Sicurezza e coordinamento, della dimensione temporale, del piano particellare di esproprio, della dimensione economica (computo metrico ed estimativo).

Segnatamente, la novella in esame:

a) **modifica l'articolo 1, sostituendo il comma 2**, per recare una implementazione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'articolo 43 del Codice di carattere più generale e non riferita esclusivamente alla modellazione del contesto e dello stato di fatto. Inoltre, viene eliminato il legame fra il quadro esigenziale e l'adozione dei predetti metodi e strumenti in quanto non coerente con i contenuti del quadro esigenziale stesso, nonché aggiornata la caratterizzazione dei modelli informativi in coerenza con le norme tecniche UNI EN ISO 19650;

b) **modifica l'articolo 2, commi 1 e 4, lettere a) e c)**, per provvedere all'aggiornamento della caratterizzazione dei modelli informativi in coerenza con le norme tecniche afferenti alla citata serie UNI EN ISO 19650, generalizza il riferimento all'adozione dei metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice come supporto allo sviluppo delle alternative progettuali, eliminando il riferimento esclusivo ai modelli informativi quale strumento di illustrazione delle alternative progettuali. **Su indicazione delle Commissioni parlamentari si è provveduto a sostituire, tra i documenti previsti dal comma 4, la “mappa tematica archeologica” con la “carta del potenziale archeologico e la carta del rischio archeologico”;**

c) **modifica l'articolo 3**, per apportare modifiche lessicali al testo in coerenza con i termini tecnici in materia di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, esplicitando in modo più chiaro i contenuti del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) in materia di gestione informativa digitale e rispetto agli obiettivi relativi ai livelli di progettazione. Tale aggiornamento è reso coerente con i contenuti della serie di norme tecniche UNI EN ISO 19650. Si segnala, inoltre, la novella integrativa in base alla quale all'interno del DIP, qualora la progettazione sia supportata dalla modellazione informativa, i requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa digitale.

d) **inserisce l'articolo 4-bis** in tema di progettazione di servizi e forniture, con il quale si prevede che la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. Viene altresì specificato che i contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del Codice;

e) **modifica l'articolo 5, comma 1** con riferimento all'articolazione dei quadri economici dell'opera o del lavoro. In particolare, **sostituisce la lettera a)** al fine di chiarire che i lavori sono a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso. In tal modo, al fine di assicurare e garantire il livello qualitativo delle prestazioni, nonché una più corretta computazione delle lavorazioni, si è introdotto un *favor* per i lavori "a misura", rendendo quelli c.d. "a corpo" come residuali e da prevedere solo previa espressa motivazione che ne evidenzia la necessità in relazione alle esigenze specifiche della stazione appaltante sottese ad uno specifico appalto;

f) **modifica l'articolo 6**, per introdurre, in materia di elaborazione del PFTE, il riferimento, finora limitato ai modelli informativi, ad altre sorgenti di informazione ai fini della rappresentazione delle caratteristiche del contesto, e, in particolare, all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale che fanno riferimento ai processi di gestione delle informazioni indipendentemente dalla loro sorgente specifica. Viene, inoltre, prevista l'eventualità, in caso di appalto integrato su PFTE, di redazione del capitolato informativo. In particolare:

- **sostituisce il comma 2;**

- **al comma 4, lettera d)**, inserisce il riferimento alla procedura di verifica preventiva di cui all'Allegato I.8 tramite la procedura di verifica preventiva di cui all'Allegato I.8;

- **al comma 7**, apporta modifiche alle lettere c) e g), alla lettera o) sopprime l'ultimo periodo, sostituisce la lettera p) e alla lettera q) sopprime l'ultimo periodo;

- **abroga il comma 8;**

- **inserisce un comma 8-bis**, che si coordina con l'introduzione del comma 5-bis all'articolo 41 del Codice, al fine di prevedere i contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, che possono essere affidati sulla base del PFTE;

g) **inserisce l'articolo 6-bis**, ove vengono declinati i contenuti del progetto di fattibilità richiesto per la procedura di finanza di progetto, ai fini della valutazione di fattibilità delle proposte presentate dal promotore o dal proponente ai sensi dell'articolo 193 del Codice;

h) **modifica l'articolo 9, comma 1**, per chiarire che nella relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico deve essere illustrata l'attività svolta nell'ambito della prima fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato I.8 come modificato dal presente decreto) e non deve essere illustrato l'esito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico in quanto in questa fase progettuale non si può conoscere tale esito;

i) **sostituisce l'articolo 12, comma 1**, per apportare modifiche lessicali in coerenza con i contenuti del Codice e degli allegati. Con riferimento agli elaborati grafici, è stato reso coerente il riferimento all'Allegato I.9, nei casi in cui, a causa di limitazioni tecnologiche, gli elaborati grafici non possano essere estratti in maniera univoca dai modelli informativi;

l) **modifica l'articolo 13, del quale sostituisce i commi 1 e 2 e abroga i commi 3 e 4**. L'articolo presentava un refuso, riferendosi al capitolato informativo in luogo della corretta Relazione specialistica sulla modellazione informativa. Per tale ragione, il testo di tale articolo è stato aggiornato dettagliando finalità e contenuti della relazione specialistica sulla modellazione informativa;

m) **inserisce l'articolo 13-bis**, in quanto, analogamente all'articolo 13 che riporta i contenuti della Relazione Specialistica sulla modellazione informativa e ai successivi articoli che esplicitano i contenuti degli elaborati progettuali, si è ritenuto opportuno definire i contenuti dei modelli informativi che rappresentano essi stessi un elaborato progettuale; **inserisce, inoltre, l'articolo 13-ter**, ove sono definiti i contenuti del capitolato informativo;

n) **modifica l'articolo 15, inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater**, prevedendo, per il caso in cui vengano adottati i metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la possibilità per la stazione appaltante di richiedere che le informazioni relative alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro siano integrate anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere. Inoltre, si prevede che i modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale. Infine, si precisa che nei casi di cui al nuovo comma 1-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa deve riportare l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi;

o) **modifica l'articolo 16, inserendo i commi 2-bis e 2-ter**, ove viene disciplinata l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto della dimensione economica (computo metrico estimativo di massima);

p) **modifica l'articolo 18, sostituendo il comma 2**, che utilizza un lessico (4D e 5D) non codificato e incoerente con le norme tecniche, **e inserendo il comma 2-bis** per disciplinare l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto della dimensione temporale (cronoprogramma);

q) **modifica l'articolo 19, sostituendo il comma 10, e inserendo i commi 10-bis e 10-ter**, per disciplinare l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto della pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

r) **modifica l'articolo 22**. In particolare:

- **abroga il comma 2**, in quanto, in aderenza alla struttura di articoli che definisce il PFTE, i contenuti che definiscono il capitolato informativo vengono fatti confluire, opportunamente revisionati, nel nuovo articolo 32-ter;

- **al comma 4, aggiunge le lettere p-bis) e p-ter)**, prevedendo l'introduzione nei contenuti del progetto esecutivo sia dei modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa sia del capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;

- **abroga il comma 5**, i cui contenuti, opportunamente revisionati, confluiscono, in coordinamento, nell'articolo 25, comma 4, in quanto in tale articolo vengono disciplinati i contenuti degli elaborati grafici;

s) **modifica l'articolo 23, abrogando il comma 5**, in quanto il relativo contenuto viene fatto confluire nel nuovo articolo 32-bis;

t) **modifica l'articolo 24, abrogando il comma 4**, in quanto il relativo contenuto viene fatto confluire nel nuovo articolo 32-bis;

u) **modifica l'articolo 25, sostituendo il comma 4**, per trasfondere quanto abrogato all'articolo 22, comma 5. Con riferimento agli elaborati grafici, è stato reso coerente il riferimento alle disposizioni

di cui all'Allegato I.9, nei casi in cui, a causa di limitazioni tecnologiche, gli elaborati grafici non possano essere estratti in maniera univoca dai modelli informativi;

v) **modifica l'articolo 26, abrogando il comma 10**, in quanto il contenuto sarebbe risultato ridondante rispetto alla disciplina di cui al nuovo articolo 32-bis;

z) **modifica l'articolo 27, sostituendo il comma 9**, per disciplinare, in analogia a quanto definito per il PFTE, l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto della pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti (piano di manutenzione);

aa) **modifica l'articolo 27, inserendo i commi 9-bis e 9-ter** per chiarire che i modelli informativi possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione esecutivo;

bb) **modifica l'articolo 28, inserendo i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater**, per disciplinare, in analogia a quanto definito per il PFTE, l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

cc) **modifica l'articolo 30**. In particolare:

- **inserisce, al comma 4, la lettera d-bis**), per prevedere che, nell'ambito UNI ISO 21500, vi è l'obiettivo di garantire una gestione efficace, coerente ed integrata dei dati e delle informazioni progettuali relazionandoli agli elementi della WBS;

- **sostituisce il comma 5 e inserisce il comma 5-bis**, per disciplinare, in analogia a quanto definito per il PFTE, l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto della dimensione temporale (cronoprogramma);

dd) **modifica l'articolo 31**. In particolare:

- **al comma 1, apporta modifiche al primo, al secondo periodo e al terzo periodo**, in materia di predisposizione del computo metrico estimativo in coordinamento con le novelle illustrate nei nuovi commi precedenti;

- **sostituisce il comma 8 e inserisce il comma 8-bis**, per disciplinare, in analogia a quanto definito per il PFTE, l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto della dimensione economica (computo metrico estimativo);

ee) dopo l'articolo 32:

- **inserisce l'articolo 32-bis**, per disciplinare, in analogia al PFTE, i contenuti della relazione specialistica sulla modellazione informativa per il progetto esecutivo;

- **inserisce l'articolo 32-ter**, per definire, in analogia agli articoli che descrivono i contenuti degli altri elaborati progettuali, i contenuti del capitolato informativo del progetto esecutivo;

ff) **modifica l'articolo 33**. In particolare:

- **sostituisce il comma 6 e inserisce il comma 6-bis** per disciplinare l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto delle attività di esproprio, asservimento e interferenza con i servizi (piano particellare di esproprio);

gg) **modifica l'articolo 35**, per apportare modifiche di *drafting*;

hh) **modifica l'articolo 36**, per apportare modifiche di *drafting*;

ii) **modifica l'articolo 37, sostituendo il comma 4**, al fine di coordinamento e di renderne coerente la formulazione con quella relativa agli altri commi dello stesso articolo;

ll) **modifica l'articolo 38, comma 1**, per correggere un refuso nell'indicazione della norma UNI EN ISO e **comma 2**, per precisare che il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto è chiamato a individuare, in sede di offerta, un direttore tecnico, in luogo di un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica;

mm) **modifica l'articolo 40, inserendo al comma 2, le lettere i-bis) e i-ter)**, al fine di esplicitare, nei casi di adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice, i principi generali per la verifica della documentazione progettuale inerente alla gestione informativa digitale, e **abrogando il comma 3. Con riferimento a tale articolo, in accoglimento del parere della Conferenza unificata è rideterminata la soglia del 15 per cento al 10 per cento (prevista alla lettera f), punto 9) del comma 2)**;

nn) **modifica l'articolo 41, comma 1, sopprimendo il secondo periodo**, in quanto si riferisce a contenuti del capitolato informativo già esplicitati negli articoli specifici.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 79 (Modifiche all'Allegato I.8 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo interviene sull'**Allegato I.8 al Codice**, che disciplina la Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 41, comma 1.

In particolare, **viene modificato l'articolo 1, in particolare ai commi 1, 2, 7 e 8**. Infatti, i commi citati, non descrivono in modo chiaro le diverse fasi della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Inoltre, il comma 8 dispone che l'intera procedura di verifica preventiva di interesse archeologico si concluda in 90 giorni. Tale tempistica non risulta realizzabile in fase di DOCFAP per la frequente indisponibilità delle aree, non ancora espropriate, e non è coerente con le due fasi individuate ai sensi degli articoli 38, comma 8, e 39, comma 7 (rispettivamente, verifica di assoggettabilità e indagini archeologiche) che possono essere anche disgiunte (prima e dopo la conclusione della conferenza dei servizi). Le modifiche introdotte sono finalizzate a specificare espressamente le due fasi della procedura, chiarendo che la fase 2 è eventuale in quanto a seguito delle procedure propedeutiche riferite alla fase 1 potrebbe determinarsi la non necessità di procedere alla definitiva procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Infine, al comma 8 è stato disposto che l'eventuale seconda fase della procedura si deve concludere entro il termine perentorio di novanta giorni dall'avvio delle indagini (e non dalla richiesta del soprintendente di cui al comma 4) con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente.

In accoglimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari è stato espressamente previsto che l'eventuale seconda fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, è realizzata previa stesura di un progetto per le indagini archeologiche dettagliato, in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 dell'Allegato II.18.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 80 (Modifiche all'Allegato I.9 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo apporta modifiche all'**Allegato I.9 al Codice**, che attiene ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, disciplina tutti i profili specificamente indicati dal comma 4 dell'articolo 43 del Codice.

L'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, integrata con altre metodologie gestionali quali il project management, comporta un processo di *change management* all'interno di una stazione appaltante; pertanto, è stata necessaria una vera e propria integrazione tra i vari aspetti evitando di fare riferimento ad altre forme non codificate quali gli strumenti digitali di modellazione.

In particolare, **il comma 1, lettera a)** della novella modifica **l'articolo 1** e segnatamente:

- 1) **modifica il comma 1** apportando una modifica di *drafting*;
- 2) **sostituisce il comma 2**, per effettuare il riferimento corretto ai metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice, evitando di fare riferimento ad altre forme non codificate quali gli strumenti digitali di modellazione; in particolare, per l'importanza che riveste la gestione di tali strumenti, si è fatto riferimento al piano di adozione degli strumenti *hardware* e *software* al fine di garantirne aggiornamento e funzionalità; infine è stato meglio descritto l'ecosistema di figure, funzioni, requisiti e finalità in modo da avere una chiara rappresentazione dell'organizzazione in un'ottica di controllo di gestione e miglioramento continuo in coerenza con le norme internazionali di gestione della qualità;
- 3) **inserisce il comma 2-bis**, nel quale viene trasfuso, opportunamente revisionato, il contenuto dell'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo 1 (abrogato dal numero 5) della novella in esame). Si ritiene opportuno, infatti, subito dopo il comma 2 che definisce gli adempimenti delle stazioni appaltanti, rappresentare l'importanza di definire i requisiti informativi ai fini dello sviluppo dei modelli informativi a partire da quelli che sono gli obiettivi strategici di organizzazione e in funzione dello specifico livello di progettazione;
- 4) **sostituisce il comma 3**, al fine di garantire l'adozione dei metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice, prevede che all'atto della nomina, le figure professionali richiamate nel comma posseggano già le competenze necessarie, che possono derivare anche dalla diretta esperienza professionale oltre che dalla già prevista formazione;
- 5) **sopprime l'ultimo periodo del comma 4**, connesso agli adempimenti di cui al comma 2, il quale viene trasfuso, in una forma più organica e rappresentativa del processo di formulazione dei requisiti informativi, nel comma 2 bis;
- 6) **sostituisce il secondo periodo del comma 5**, al fine di correggere il riferimento ai modelli informativi mediante il ricorso all'utilizzo della definizione ufficiale della ISO 19650 di modello informativo e contenitore informativo;
- 7) **modifica una parola al comma 6**, al fine di aggiornarlo alle forme lessicali più coerenti al Codice e alle norme tecniche di settore;

8) **sostituisce il comma 8**, al fine di aggiornarlo alle forme lessicali più coerenti al Codice e alle norme tecniche di settore;

9) **modifica il secondo periodo del comma 9**, al fine di integrare il riferimento alle responsabilità, oltre che agli obblighi, dell'appaltatore in materia di gestione informativa digitale;

10) **modifica il comma 10**, al fine di disciplinare in modo più chiaro il flusso dell'offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa e rappresentarne finalità e contenuti di massima. In particolare:

- **sopprime la lettera a);**
- **sostituisce le lettere b) e c);**
- **apporta modifiche alle lettere e) e g);**
- **sostituisce la lettera h);**
- **apporta modifiche alla lettera i);**

11) **sostituisce il comma 11**, al fine di evidenziare, nell'ambito degli appalti lavori, sul concetto di aggiornamento dei modelli informativi durante la fase realizzativa per la consegna all'organo di collaudo. In coerenza con quanto definito negli allegati I.7 e II.14, viene inoltre richiamata anche la relazione specialistica sulla modellazione informativa;

12) **modifica il comma 12** al fine di aggiornarlo dal punto di vista lessicale. Segnatamente:

- **sostituisce l'alea e la lettera b);**
- **sopprime la lettera c);**
- **sostituisce la lettera d);**
- **sopprime la lettera e),** in quanto fa riferimento a processi non ancora codificati;
- **sostituisce la lettera f);**
- **apporta modifiche alla lettera h);**
- **apporta modifiche alla lettera i);**
- **sostituisce la lettera l);**
- **apporta delle modifiche lessicali alle lettere q) e r),** correlate alla modifica apportata al comma 1.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 81 (Modifiche all'Allegato I.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'articolo interviene sull'**Allegato I.10 al Codice**, che contiene l'elencazione tassativa delle attività tecniche per le quali è prevista la corresponsione degli appositi incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice.

In particolare, la disposizione **integra l'elenco delle attività tecniche** a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure da remunerare, ricomprendendo anche l'attività di coordinamento dei flussi informativi, alla luce delle novelle apportate all'intero Codice in materia di digitalizzazione e al fine di coordinarne efficientemente il processo di applicazione.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 82 (Modifiche all'Allegato I.11 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

Il provvedimento interviene sull'**Allegato I.11 al Codice**, che disciplina l'organizzazione, le competenze, le regole di funzionamento, nonché le ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale modifica, in particolare, interviene sull'**articolo 8, comma 1 dell'Allegato I.11 al Codice** ed è volta a prevedere che il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sia scelto tra i dirigenti tecnici di prima fascia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La stessa disposizione è stata prevista anche per i quattro Presidenti di Sezione. Tale previsione si rende necessaria per garantire che le figure apicali del Consiglio superiore dei lavori pubblici siano in possesso di un elevato profilo tecnico e di una consolidata esperienza, anche sotto l'aspetto amministrativo, nel campo delle grandi infrastrutture e delle opere pubbliche.

Al riguardo, in accoglimento del parere delle Commissioni parlamentari all'articolo 2, comma 3, lettera b), è stata integrata la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponendo che ne possano far parte anche magistrati amministrativi con qualifica di Consigliere di Tribunale amministrativo regionale. Sul punto si rappresenta che rispetto al testo previgente il numero complessivo di magistrati amministrativi rimane inalterato.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 83 (Modifiche all'Allegato I.13 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

Interviene sull'**Allegato I.13 al Codice**, che disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016, alle disposizioni di cui all'articolo 41 del Codice.

In particolare, apporta modifiche all'**articolo 2, comma 5, sostituendo il primo periodo e alla Tabella A della Nota di lettura, apportando modifiche al numero 5)**, al fine di favorire l'adozione di un lessico coerente con l'articolo 43 del Codice, riportando la dicitura dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni in luogo di altre diciture non codificate e afferenti ad un lessico gergale in uso nel settore.

Infine, è stato aggiunto un nuovo articolo 2-bis con i quali sono stabiliti i metodi di calcolo dei punteggi economici.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 84 (Modifiche all'Allegato I.14 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo interviene sull'**Allegato I.14 al Codice**, che contiene le indicazioni per la determinazione dei prezzi, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascuna Regione e Provincia autonoma e riproduce nella sostanza il contenuto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 luglio 2022.

In particolare:

- a) **modifica l'articolo 2, comma 7, sostituendo il primo periodo**, al fine di assicurare una coerenza lessicale con quanto disposto dall'articolo 43 del Codice, riportando la dicitura dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- b) **modifica l'articolo 6**, in materia di prezzi. In particolare, il comma 2 del menzionato articolo 6 disciplina le attività di coordinamento mediante la costituzione di un tavolo di coordinamento, nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, per assicurare un efficace e organizzato sistema di formazione del prezzo. Nel dettaglio, la novella in esame:
 - **all'alinea e al comma 3 apporta modifiche** per precisare che il tavolo di confronto deve avere una natura tecnica, e non di mero coordinamento, e che lo stesso è presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
 - **alla lettera f) apporta modifiche** di coordinamento, al fine di assicurare una coerenza lessicale con quanto disposto dall'articolo 43 del Codice, riportando la dicitura dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni in luogo di altre diciture non codificate;
 - **inserisce la lettera g-bis)**, per introdurre un'ulteriore competenza al tavolo tecnico, *i.e.* quella di definire e realizzare uno schema di analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzi regionali aggiornati.

Con particolare riferimento ai profili finanziari si evidenzia, in primo luogo, che l'incarico di coordinamento affidato al presidente del Consiglio superiore non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati. In secondo luogo, appare opportuno rilevare che la nuova attività del Tavolo di cui alla lettera g-bis) si pone in linea di continuità e coerenza con le funzioni da esso già svolte e previste a legislazione vigente e, pertanto, può e deve essere espletata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già attualmente impiegate nei suoi lavori, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 85 (Modifiche all'Allegato II.2 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo interviene sull'**Allegato II.2 al Codice**, che disciplina i metodi di calcolo della soglia di anomalia individuando diversi modelli.

In particolare, in accoglimento dell'orientamento giurisprudenziale in materia (Consiglio di Stato, sentenza del 1° luglio 2024, n. 5780) e riprendendo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8, del previgente Codice, **modifica il primo paragrafo “METODO A”, punto 3)**, per precisare che gli sconti pari o superiori alla soglia stabilita dal Metodo A comporta automaticamente l'esclusione dalla gara.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 86 (Inserimento dell'Allegato II.2-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo **introduce l'Allegato II.2-bis**, che disciplina le modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del Codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto, per sancire il passaggio da un sistema di indici per categorie di opere ad un sistema di indici per lavorazioni. Sono, infatti, state individuate 20 tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), associate ad uno specifico indice, alle quali possono essere ricondotte tutte le categorie di lavori. Con questa semplificazione, vengono drasticamente ridotti i tempi di definizione degli indici, assicurando la piena attuazione della disciplina sulla revisione dei prezzi. L'Allegato individua quindi le formule che, a seconda delle lavorazioni rilevanti nei singoli contratti di appalto, consentono di misurare l'incremento prezzi.

Per gli appalti di servizi e forniture, invece, sono stati censiti circa 500 categorie tramite la classificazione europea CPV e per ciascuna categorie sono stati individuati gli indici o la ponderazione di indici che le stazioni appaltanti devono indicare nel bando. Inoltre, al fine di fornire delle linee operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, nell'Allegato sono contenute diverse disposizioni volte a chiarire aspetti applicativi della disciplina.

L'articolo 1 indica l'ambito di applicazione delle disposizioni.

L'articolo 2 prevede che nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi. Viene precisato inoltre che, qualora l'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi non garantisca comunque il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (e comunque non sia possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede), è sempre fatta salva, in virtù del richiamo espresso agli istituti civilistici vigenti in materia di esecuzione del contratto, la possibilità per l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. In tutti i casi di risoluzione del contratto avvenuta ai sensi del presente comma, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relativa ai lavori, servizi e forniture regolarmente eseguiti. **All'articolo 2, è invece stato espunto l'originario comma 2, che prevedeva nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento la facoltà, per gli appalti di servizi e forniture, di inserire nel contratto ulteriori meccanismi di adeguamento del prezzo all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti, in quanto tale previsione è stata spostata all'articolo 60, comma 2-bis del Codice, coerentemente con la ridefinizione delle soglie operata nel recepimento dei pareri delle Camere.**

L'articolo 3 disciplina le modalità di attivazione delle clausole di revisione prezzi, **alla luce delle nuove soglie individuate nell'articolo 60, comma 2 del Codice.**

L'**articolo 4** contiene la disciplina per il calcolo dell'indice sintetico revisionale ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori.

L'**articolo 5** contiene la disciplina inerente alla verifica della variazione del costo dei contratti, nonché alle modalità e ai termini di pagamento della revisione prezzi nei contratti di lavori.

L'**articolo 6** disciplina le ipotesi di ricorso a un accordo quadro.

L'**articolo 7** reca i criteri per la rideterminazione, da parte del progettista, dell'indice sintetico di revisione prezzi nelle ipotesi di varianti in corso d'opera, distinguendo, all'uopo, tra varianti di natura meramente quantitativa e varianti di tipo qualitativo.

L'**articolo 8** disciplina le ipotesi di ricorso al subappalto, precisandosi che i contratti di subappalto o i sub-contratti devono disciplinare le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto.

Il testo dell'articolo è stato rivisto all'esito dei **pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato, condivisi con la Conferenza unificata, che invitano il Governo a “tenere conto delle specifiche prestazioni affidate in sub-appalto o nei sub-contratti, al fine di garantire al sub-appaltatore o sub-contraente condizioni di revisione pienamente coerenti con la natura dell'attività concretamente svolta” e a “precisare la responsabilità dell'appaltatore in merito all'attuazione di tale obbligo giuridico”** (lettera y) parere Camera), nonché a prevedere **“che siano le parti a regolare la modalità di revisione dei prezzi da applicare ai contratti di subappalto”** (lettera o) parere Senato). Allo scopo di garantire l'uniforme applicazione della disciplina in materia di revisione del corrispettivo contrattuale, con riguardo al contenuto delle clausole, si è ritenuto necessario operare un rinvio generale al dettato dell'articolo 60 nonché alle disposizioni dell'Allegato in esame.

La nuova formulazione chiarisce che gli indici sintetici alla base delle clausole revisionali da inserire nei contratti di subappalto o nei sub-contratti non dovranno essere materialmente coincidenti con quelli utilizzati per le clausole revisionali del contratto principale di appalto. Tali indici dovranno all'inverso essere definiti tenuto conto, per gli appalti di lavori, dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all'articolo 60 del codice, delle specifiche lavorazioni affidate in subappalto (e quindi delle TOL ad esse relative). Tale precisazione si rende necessaria per evitare che il pagamento della revisione prezzi determini effetti distorsivi nel rapporto tra appaltatori e subappaltatori o sub-contraenti e garantisce l'equilibrio contrattuale a cascata anche rispetto ai contratti di subappalto e ai sub-contratti. Trattandosi di contratti che, pur discendenti da un affidamento pubblico, hanno natura privatistica, si precisa in ogni caso che spetta all'appaltatore garantire la corretta attuazione dei meccanismi revisionali per i subappalti e i sub-contratti.

L'**articolo 9** disciplina le ipotesi di ricorso all'appalto integrato.

L'**articolo 10** disciplina l'utilizzo degli indici revisionali, e delle loro relative disaggregazioni settoriali, applicabili ai contratti di servizi e forniture. In particolare, si precisa che per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento possono indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base dei predetti indici settoriali.

L'**articolo 11** reca, per gli appalti associati ad un codice CPV (Common Procurement Vocabulary) elencato nella **Tabella D**, i criteri da applicare ai fini dell'individuazione dell'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle **D.1.**, **D.2.**

e D.3. Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella Tabella D, la stazione appaltante dovrà invece individuare l'indice di revisione ritenuto maggiormente pertinente all'attività oggetto dell'appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D.

L'**articolo 12** contiene la disciplina inerente alla verifica della variazione del prezzo dei contratti, nonché alle modalità e ai termini di pagamento della revisione prezzi.

L'**articolo 13** detta la disciplina inerente alla revisione prezzi nelle ipotesi di ricorso ad appalti multiservizio o accordi quadro aventi ad oggetto la prestazione di servizi o forniture.

L'**articolo 14** disciplina le ipotesi di ricorso al subappalto, precisandosi che i contratti di subappalto o i sub-contratti devono disciplinare le clausole di revisione prezzi.

L'**articolo 15** reca la copertura economica e finanziaria, prevedendo, in particolare, che le stazioni appaltanti, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, possono utilizzare, oltre alle somme accantonate in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato I.7:

- il 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 5), dell'Allegato I.7, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione;
- le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi ed emessi i certificati di regolare esecuzione.

L'articolo in esame precisa altresì che in caso di variazioni in diminuzione del costo dei lavori, dei servizi e delle forniture, le somme disponibili derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi sono iscritte negli accantonamenti.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di servizi e forniture utilizzano le risorse indicate all'articolo 60, comma 5, del Codice.

Infine, si prevede che quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante è tenuta ad attivare in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, nel caso degli appalti di lavori anche attraverso rimodulazione della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.

L'**articolo 16**, infine, specifica l'ambito di applicazione temporale delle disposizioni in commento, prevedendo che queste si applicano alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti di individuazione degli indici di costo, nonché alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Allegato. Conseguentemente, viene precisato che a decorrere dalla data di pubblicazione del citato provvedimento del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, gli indici di costo pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT possono essere utilizzati solo a fini statistici.

Quanto alla disposizione dell'originario articolo 16, comma 3, sull'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, di un Osservatorio sulla revisione prezzi, si evidenzia che la medesima è stata espunta, in ottemperanza al seguente rilievo contenuto del parere del

Consiglio di Stato “Ove l’istituzione dell’Osservatorio sia fatta discendere dall’articolo 16, ciò non sembrerebbe del tutto corrispondente alla riserva di legge relativa di cui all’articolo 97, secondo comma, della Costituzione, che postula che la legge fornisca indicazioni, sia pur minime, in merito alla composizione e alle modalità di funzionamento dell’Osservatorio. Inoltre, pur essendo previsto che ai componenti dell’Osservatorio non spetti alcun emolumento, ciò non toglie che, per connaturate esigenze di supporto organizzativo in termini di risorse umane e logistico - strumentali e considerata la potenziale ampiezza e complessità dei compiti affidati, potrebbe porsi il problema di un onere finanziario aggiuntivo a carico del bilancio, di cui non è indicata una precisa copertura.”

L’Allegato II.2-*bis* in commento contiene al suo interno le Tabelle A, B, C e D. Nel dettaglio:

- la **TABELLA A** si articola nella **TABELLA A.1**, che reca l’elenco delle 20 tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) in relazione alle quali, ai sensi del comma 4 dell’articolo 60 del Codice, con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ISTAT, sono adottati gli indici di base da ponderare ai fini della determinazione dell’indice sintetico revisionale e nella **TABELLA A.2**, che individua, relativamente alle TOL di cui alla Tabella A.1., le declaratorie che descrivono le lavorazioni e attività ricomprese all’interno di ciascuna di esse;
- la **TABELLA B** riporta la metodologia di calcolo dell’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale;
- la **TABELLA C** riporta l’alternativa metodologica di calcolo dell’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, che può essere prevista nei documenti iniziali di gara;
- la **TABELLA D** riporta l’elenco dei CPV ed è suddivisa nelle Tabelle **D.1** (recante l’elenco dei CPV con associazione univoca ad un indice ISTAT), **D.2** (recante l’elenco dei CPV con associazione ad uno o più indici ISTAT da scegliere da una selezione di indici) e **D.3** (recante l’elenco dei CPV con associazione ad un indice composto con ponderazione di indici ISTAT).

Le risorse necessarie per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi rientrano nel quadro economico dei relativi interventi ovvero nella disponibilità della stazione appaltante e, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 87 (Modifiche all’Allegato II.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L’articolo **interviene sull’Allegato II.3 al Codice**, che reca la disciplina per i soggetti con disabilità o svantaggi cui può essere riservata la partecipazione ad appalti, in attuazione dell’articolo 61, commi 4 e 5 del Codice, **modificandone la rubrica** al fine di effettuare un coordinamento interno. **Si precisa che in coordinamento con la modifica della rubrica dell’articolo 61 è stata contestualmente modificata anche quella del presente allegato.**

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 88 (Modifiche all’Allegato II.4 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L’articolo, in coerenza con gli impegni assunti dallo Stato italiano in sede di adozione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, **interviene sull’Allegato II.4 al Codice**, che, in attuazione

degli articoli 62 e 63 del Codice, reca disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, al fine di armonizzarne i contenuti alle modifiche apportate alla parte codicistica. Segnatamente:

a) **modifica l'articolo 3** e, in particolare:

- **sostituisce il comma 5**, al fine di specificare l'ambito oggettivo e soggettivo cui si applica la disciplina sulla qualificazione, precisando, oltre alle soglie di rilevanza, che relativamente ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato non ci si può riferire alle stazioni appaltanti ma agli "enti concedenti". Trattasi di modifica volta ad armonizzare la disposizione in esame con le modifiche apportate all'articolo 62, comma 18, del Codice;

- **interviene sul comma 6**, al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2026, agli Uffici giudiziari non in possesso dei requisiti di qualificazione di progettare e affidare i lavori di manutenzione straordinaria o finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro avvalendosi di un RUP dotato di competenze tecniche in materia di ingegneria o architettura, ovvero, in mancanza, del responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. Tale facoltà era già prevista sino al 30 giugno 2024;

b) **modifica l'articolo 4 sostituendo il comma 4**. In particolare, si precisa che ai fini della qualificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte si considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'Allegato I.9 al codice;

c) **modifica l'articolo 5** e, in particolare, si **sostituisce il comma 5**, al fine di specificare l'ambito oggettivo e soggettivo cui si applica la disciplina sulla qualificazione, precisandosi, oltre alle soglie di rilevanza, che relativamente ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato non ci si può riferire alle stazioni appaltanti ma agli "enti concedenti". Trattasi di modifica volta ad armonizzare la disposizione in esame con le modifiche apportate all'articolo 62, comma 18, del Codice;

d) **sostituisce l'articolo 8** al fine di consentire alle stazioni appaltanti di conformarsi progressivamente e gradualmente ai nuovi obblighi inerenti alla qualificazione per la fase esecutiva del contratto, che, in effetti, costituisce una novità assoluta introdotta dal Codice. Le modifiche apportate all'articolo 8 rispondono infatti all'esigenza di rendere le previsioni in esame compatibili con lo stato dell'arte in cui versano le stazioni appaltanti (soprattutto medio-piccole) in ordine alla maturazione dei requisiti richiesti per la qualificazione alla esecuzione dei contratti pubblici. L'individuazione e la perimetrazione, inoltre, dei requisiti richiesti per la qualificazione, se da un lato appaiono maggiormente rispondenti anche alle richieste presentate sul punto dalla Commissione europea nell'ambito delle interlocuzioni occorse per l'attuazione delle milestones PNRR (M1C1 73-bis), dall'altro, rendono il sistema di qualificazione relativo alla esecuzione del contratto in linea con l'effettivo contesto amministrativo di riferimento. **Si chiarisce, infine, che resta ferma la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'articolo 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, lettere c) e d), nonché i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'articolo 62, comma 1;**

e) si interviene sull'**articolo 11 dell'Allegato II.4 al Codice**, inerente alla revisione della qualificazione. Nel dettaglio si interviene **sull'alinfa del comma 2**, al fine di chiarire che la valutazione ivi prevista da parte dell'ANAC non è facoltativa ma obbligatoria. Inoltre, si riformula la **lettera a)**, con l'obiettivo di prevedere tra i requisiti premianti da valutare in sede di revisione, non

solo la disponibilità ad essere inseriti nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, ma anche l'aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate, anche al di sotto della soglia obbligatoria di qualificazione. Si inseriscono inoltre le **lettere b-bis) e b-ter)** che introducono nuovi requisiti premianti, quali la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate e l'efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell'affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media i centoquindici giorni. Si inseriscono, poi, i **commi 4-bis e 4-ter**, al fine di prevedere che le stazioni appaltanti debbano monitorare, a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto. In tale ottica, si stabilisce che quando il tempo medio rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti debbano comunicare tempestivamente all'ANAC un piano di riorganizzazione. A seguito di tale comunicazione, il nuovo comma 4-ter dispone che l'ANAC è chiamata a valutare, in contraddittorio con la stazione appaltante, l'efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo rimodulazioni del piano di riorganizzazione. È inserito, infine, il **comma 4-quater**, al fine di prevedere che la mancata comunicazione del piano di riorganizzazione ad ANAC o la mancata adozione delle misure proposte per superare le cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, costituiscono gravi violazioni ai sensi dell'articolo 63, comma 11, del Codice;

f) sono introdotti due nuovi articoli, segnatamente:

- in primo luogo, **inserisce l'articolo 13-bis, che in adesione al parere delle Commissioni parlamentari, è stato modificato con la finalità di costituire presso l'ANAC un Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate, presieduto da un rappresentante dell'ANAC e composto da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI. Con particolare riferimento ai profili di natura finanziaria, si precisa che ai componenti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Si dà assicurazione del fatto che per l'eventuale attività di supporto al Tavolo tecnico sarà svolta con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

- in secondo luogo, **inserisce l'articolo 13-ter, rubricato "Disposizioni transitorie", il quale introduce un regime transitorio per salvaguardare la qualificazione medio tempore ottenuta dalle stazioni appaltanti sulla base della disciplina previgente alle modifiche apportate dal decreto in esame. Inoltre, si esplicita che in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, nelle more della presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate per l'esecuzione di lavori ovvero di servizi e forniture e dell'attribuzione del livello di qualificazione per l'esecuzione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025, le stazioni appaltanti possono continuare ad eseguire i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP;**

g) **sostituisce la Tabella A**, relativa ai requisiti, ulteriori a quelli obbligatori di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Allegato II.4 al Codice, per la qualificazione relativa alla progettazione e

all'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti, che consentono alla stazione appaltante di ottenere un punteggio aggiuntivo secondo il grado di possesso;

h) **sostituisce la Tabella B**, relativa ai requisiti, ulteriori a quelli obbligatori di cui all'articolo 6, comma 1, dell'Allegato II.4 al Codice, per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture, che consentono alla stazione appaltante di ottenere un punteggio aggiuntivo secondo il grado di possesso;

i) **sostituisce la Tabella C**, che riporta gli indicatori elementari e i pesi afferenti ai requisiti di qualificazione, al fine di aggiornarla alle modifiche su illustrate;

l) **aggiunge due nuove tabelle**, la **Tabella C-bis** e la **Tabella C-ter**, che riguardano i requisiti riferiti all'articolo 8, commi 2 e 3, dell'Allegato II.4 al Codice, come novellato dalla lettera e), rispettivamente, per l'esecuzione dei lavori e per l'esecuzione di servizi e forniture.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 89 (Inserimento dell'Allegato II.6-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo **inserisce l'Allegato II.6-bis** per definire e disciplinare il contenuto dell'accordo di collaborazione, in diretta attuazione dell'inserimento del nuovo articolo 82-bis al Codice e in coerenza con le *best practices* internazionali.

In particolare, il nuovo istituto viene definito come l'accordo plurilaterale con il quale le parti che svolgono un ruolo significativo nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano gli impegni, le attività e gli obiettivi della loro collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1, anche mediante il riconoscimento di premialità per la realizzazione degli obiettivi fissati e la definizione di meccanismi di prevenzione dei rischi e risoluzione delle controversie che possono insorgere nella fase di esecuzione.

Inoltre, l'allegato reca le linee guida per la redazione del citato accordo, promuovendo una responsabilizzazione di soggetti coinvolti rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto, dal punto di vista di rispetto dei tempi di esecuzione, dei costi, nonché della verifica degli adempimenti.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 90 (Modifiche all'Allegato II.10 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo **interviene sull'Allegato II.10**, che individua le violazioni gravi degli obblighi in materia di imposte e tasse e degli obblighi previdenziali rilevanti ai fini dell'applicazione delle cause di esclusione automatica e non automatica, di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

In particolare, **modifica l'articolo 1, comma 2**, che disciplina le modalità di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva da parte delle stazioni appaltanti, prevedendo che lo stesso sia acquisito tramite l'accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Tale modifica, invero, si coordina con quelle apportate in tema di digitalizzazione e di interoperabilità tra le banche dati.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 91 (Modifiche all'Allegato II.12 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'articolo **interviene sull'Allegato II.12**, che disciplina il sistema di qualificazione e i requisiti per gli esecutori di lavori, nonché i requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Segnatamente:

- a) **modifica l'articolo 11, sostituendo una parola al comma 5**, che consente all'impresa di ottenere una dilazione da parte della SOA a condizione che il debito venga garantito da un "RID", sistema bancario con il quale si autorizza un addebito su conto corrente bancario, in quanto il citato sistema "RID" risulta superato dal nuovo sistema denominato "SEPA";
- b) **modifica l'articolo 16, apportando modifiche al comma 10**, al fine di chiarire che il soggetto richiedente l'attestazione di qualificazione è chiamato a presentare alla SOA perizia giurata, redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio, sia in caso di fusione che in caso di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo;
- c) **modifica l'articolo 17, sostituendo il comma 5**, al fine di precisare che tra i requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono ricompresi le idonee referenze bancarie e il patrimonio netto, mentre non rileva, allo scopo, il requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 per cento dell'importo della qualificazione richiesta;
- d) **La modifica l'articolo 18, che apportava modifiche al comma 15**, al fine di aggiornare la disposizione alla normativa sopravvenuta, in quanto i modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati agli Enti Previdenziali non sono più adottati **prevista nel testo approvato in via preliminare è stata soppressa in adesione del parere delle Commissioni parlamentari**;
- e) **modifica l'articolo 23, apportando modifiche al comma 1, lettera b), numero 2)**, al fine di prevedere che l'impresa affidataria possa utilizzare i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l'intero importo al fine di determinare la cifra di affari complessiva;
- f) **modifica l'articolo 24, sopprimendo la parola "autentica" al comma 5, lettera a)**, per rendere coerente la norma – che prevede che le dichiarazioni del committente non tenuto all'applicazione del Codice debbano essere corredate anche da una "copia autentica del progetto approvato", e dunque da un documento necessariamente cartaceo – con il decreto legislativo n. 82 del 2005 (CAD) e con le disposizioni sulla digitalizzazione improntate alla massima semplificazione ed efficienza. **Inoltre, in accoglimento del parere delle Commissioni parlamentari, al comma 8, è aggiunto, un nuovo periodo finalizzato a prevedere che il consorzio di imprese artigiane, il consorzio di cooperative e il consorzio stabile può utilizzare i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo**

ovvero i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A per l'intero importo, in ciascuna delle categorie scorporabili;

g) **modifica l'articolo 25 inserendo il comma 2-bis** per prevedere che i soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l'incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso di validità possono continuare a svolgere tali funzioni. Ciò, al fine di preservare la continuità amministrativa e il reperimento di personale qualificato, in quanto gli operatori economici potranno così continuare ad avere nel proprio organico personale necessario all'ottenimento o al rinnovo delle certificazioni SOA;

h) **modifica l'articolo 40 inserendo il comma 1-bis** per prevedere che nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al 10 per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto. Si prevede, altresì, che per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.

Le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 92 (Modifiche all'Allegato II.14 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'**Allegato II. 14 al Codice** è dedicato alla fase di esecuzione del contratto e si suddivide in n. 2 Capi, uno dedicato all'esecuzione dei contratti di lavoro e uno afferente ai contratti di servizi e forniture.

Invero, il Capo I si articola in n. III Sezioni, dedicate, rispettivamente, alla direzione lavori, all'esecuzione senso stretto e al collaudo.

La novella in esame, al **comma 1, lettere a), b) e c)** apportano delle modifiche alla Sezione II afferente all'esecuzione in senso stretto dei contratti di lavori al fine di allineare le disposizioni alle novelle apportate in tema di digitalizzazione, chiarendo le modalità di utilizzo dei sistemi digitali. Inoltre, si precisa che il **comma 1, lettera c), punto 4** della novella introduce un **comma 11-bis all'articolo 12 dell'Allegato II.14 al Codice** al fine di introdurre una semplificazione in materia di contabilità per gli appalti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro. In particolare, si prevede che per detta tipologia di appalti è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In tali casi, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Tale disposizione si coordina con la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) dell'Allegato II.14 al Codice che prevede la possibilità di utilizzare la contabilità semplificata, dandone, pertanto, concreta applicazione.

La disposizione in esame ha carattere ordinamentale e di semplificazione e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Invece, **il comma 1, lettera d)** apporta delle modifiche all'**articolo 29 dell'Allegato II. 14 al Codice** in materia di determinazione dei compensi dei collaudatori, anche alla luce delle modifiche apportate all'articolo 116 del Codice. Le modifiche proposte sono finalizzate a disciplinare la determinazione dei compensi dei membri che fanno parte di una commissione di collaudo.

Tale modifica si rende necessaria in quanto, sulla base del quadro normativo attuale, le stazioni appaltanti forniscono interpretazioni non univoche nella determinazione del corrispettivo. La indeterminatezza deriva dallo stratificarsi di normative diversificate nel tempo nella materia in esame.

Pertanto, si è proceduto nel senso di stabilire che nel caso di commissione di collaudo, il compenso del singolo non è calcolato interamente per ogni componente ma è aumentato del 50 per cento per ogni componente oltre il primo, stabilendo che esso debba essere calcolato una sola volta, e poi diviso tra tutti i componenti della commissione. La divisione si opera considerando che al presidente della commissione medesima spetta un compenso maggiorato del 30 per cento rispetto a quello spettante agli altri componenti. Per il rimborso delle spese si prevede che, riprendendo la formulazione previgente, lo stesso può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento. In ogni caso, le spese non hanno natura remunerativa.

La disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse finanziarie necessarie al pagamento dei compensi dei collaudatori sono posti in capo al quadro economico dell'opera da realizzare.

lettera e), si prevede l'inserimento di un nuovo articolo 29-bis finalizzato a stabilire come devono essere calcolati i compensi della segreteria eventualmente costituita ai fini del collaudo, stabilendo che tali compensi, fino ad un massimo del 5 per cento, in caso di singolo collaudatore graveranno sul compenso del medesimo e in caso di commissione di collaudo graveranno su ciascun componente in proporzione al relativo compenso.

La disposizione introdotta non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le somme previste per la segreteria, ove costituita, sono a carico dei compensi previsti per il collaudatore, ovvero per la commissione di collaudo.

Infine, alla **lettera f)**, vengono apportate modifiche all'**articolo 32 dell'Allegato II. 14 al Codice**, al fine di chiarire il riferimento alla particolare importanza dei contratti di servizi e forniture (per i quali è previsto che il direttore dell'esecuzione del contratto sia un soggetto diverso dal RUP), introducendo il riferimento ad una soglia superiore a 500.000 euro.

La disposizione in esame ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 93 (Modifiche all'Allegato II.18 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'**Allegato II.18 al Codice** disciplina la qualificazione dei soggetti, la progettazione e il collaudo nel settore dei beni culturali.

Le modifiche apportate all'**articolo 4, comma 2 e all'articolo 18, comma 1, lettera c) dell'Allegato II.18 al Codice** rappresentano dei coordinamenti formali necessari al fine di superare dei refusi presenti nelle disposizioni vigenti.

In accoglimento del parere delle Commissioni parlamentari sono stati previste delle modifiche agli articoli 11, 13 e 16 al fine di:

- precisare che l'attività di direzione tecnica per i lavori relativi alla categoria OS 25 deve essere affidata ad archeologi (modifica all'articolo 11, comma 3, lettera c);
- integrare l'elenco relativo ai documenti del progetto di fattibilità prevedendo anche il disciplinare descrittivo e prestazionale (all'articolo 13, comma 2, nuova lettera i-bis);
- intervenire sulla disciplina in materia di progettazione dello scavo archeologico sopprimendo la disposizione che prevedeva che il progetto di fattibilità è costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici (modifica all'articolo 16, comma 1);
- chiarire che il riferimento previsto al comma 2 dell'articolo 16 non è al documento bensì al progetto di cui al comma 1 del medesimo articolo e specificare la qualifica degli archeologi che devono redigere il progetto (modifica all'articolo 16, comma 2);
- prevedere una disposizione di maggior dettaglio in relazione ai documenti che devono essere contenuti nel progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca e del PFTE qualora lo stesso sia posto alla base dell'affidamento dei lavori (modifica all'articolo 16, commi 6 e 9);

La disposizione in esame ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 94 (Sostituzione dell'Allegato V.2 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'**Allegato V.2 al Codice** disciplina le modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico.

La novella in esame apporta una **sostituzione integrale del menzionato Allegato V.2 al Codice** al fine di risolvere criticità operative emerse durante l'attuazione delle disposizioni sul funzionamento del collegio consultivo tecnico.

Come si evince dalla descrizione dei singoli articoli ripostata nella relazione illustrativa, sono state inserite nell'allegato, con le opportune modificazioni e integrazioni, le linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 17 gennaio 2022 oltre che le disposizioni relative ai tetti sui compensi disciplinate dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020 in modo tale da consentire di unificare la disciplina sull'attività dei CCT in un unico testo normativo.

La disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica posto che gli oneri derivanti dalle attività del CCT devono trovare integrale copertura all'interno di quadri economici dei singoli progetti. In ogni caso, si rappresenta che la disciplina introdotta prevede dei limiti ai compensi dei componenti più stringenti rispetto a quelli in essere alla data di entrata in vigore del decreto

Articolo 95 (Modifiche all'Allegato V.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

L'**Allegato V.3 al Codice** disciplina le modalità di formazione della Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 221 del Codice.

La novella in esame integra la composizione della Cabina di regia con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante della Struttura di missione PNRR **e in accoglimento del parere delle Commissioni parlamentari di un rappresentante del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.**

Le disposizioni in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica posto che l'articolo 5 dell'Allegato V.3 al Codice prevede espressamente che dall'attuazione delle disposizioni contenute nel menzionato Allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 96 (Clausola di invarianza finanziaria)

La disposizione in esame reca la **clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.** Viene, altresì, precisato che le amministrazioni interessate devono provvedere agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

.

Articolo 97 (Entrata in vigore)

L'articolo reca l'entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto legislativo.